



Autostrada dei Fiori

Ad. A

IMPERIA 31/10/2019 ADF A10

U/9076/19 DT/PAT MZ/AC



U/9076/19

Spett.^{le}

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

Provveditorato Interregionale per le
OO.PP. per il Piemonte, la Valle d'Aosta e
la Liguria

Sede Coordinata di Genova

V.le Brigate Partigiane 2

16129 GENOVA GE

e p.c. Spett.^{le}

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

Dipartimento per le Infrastrutture, i
Sistemi Informativi e Statistici

Direzione Generale per la Vigilanza sulle
Concessionarie Autostradali

Via Nomentana 2

00161 ROMA RM

TRASMESSA VIA PEC AGLI INDIRIZZI: oop.piemonteaosta-uff3@pec.mit.gov.it
svca@pec.mit.gov.it

OGGETTO: **TRONCO A10 SAVONA - VENTIMIGLIA (CONFINO FRANCESE)
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'AREA DI
SERVIZIO "CERIALE NORD", IN COMUNE DI CERIALE ED ALBENGA.
PROGETTO DEFINITIVO.
RICHIESTA CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI AI SENSI DEL D.P.R.
383/1994 (EX ART.81 D.P.R. 616/1977).**

La scrivente Società quale concessionaria dell'ANAS S.p.A. (ora "Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali") per la progettazione, costruzione ed esercizio del tronco autostradale A10 Savona - Ventimiglia (confine francese), in forza della Convenzione Unica del 02.09.2009 nonché del successivo atto aggiuntivo dell'08.09.2017, reso efficace in data 23.04.2018, rivolge istanza diretta all'accertamento della conformità urbanistica dell'intervento in oggetto, ai sensi del D.P.R. 383/1994 (ex art.81 D.P.R. 616/1977), tramite l'indizione di una Conferenza di Servizi "semplificata".

Considerato che detto intervento è stato esaminato da parte del Vostro Comitato Tecnico Amministrativo, nell'adunanza del 20.06.2019, in esito alla quale non ci risultano

Autostrada dei Fiori S.p.A.

Tronchi A6 Torino-Savona e A10 Savona-Ventimiglia (confine francese)

Direzione e Coordinamento: S.A.L.T. p.A. (Gruppo SIAS)

Sede Legale: Via della Repubblica, 46 - 18100 Imperia (IM) - Italia - Casella Postale 103, 18100 Imperia - Tel. (+39) 0183.7071 - Fax (+39) 0183.295655

E-mail: sg@autostradadeifiori.it - PEC: d.g@pec.autostradadeifiori.it - www.autostradadeifiori.it

Sede Secondaria: Via Bonzanigo, 22 - 10144 Torino (TO) - Italia

Cap. Soc. € 325.000.000,00 Int. Vers. - Iscr. Reg. Imp. IM 00111080099 - R.E.A. IM N°36708 - C.F./P.I. 00111080099



Ad. A



osservazioni di rilievo, ed essendo ormai ampiamente scaduti i termini previsti per l'emissione del nulla osta tecnico del progetto definitivo da parte del nostro concedente MIT, come già comunicato con nostra nota prot. n. 7810 del 18.09.2019 indirizzata al medesimo, richiediamo l'avvio della procedura in questione.

Ai fini di una più pratica ed immediata consultazione degli elaborati del progetto definitivo, riportati nell'elenco allegato, si comunica che gli stessi, firmati digitalmente, sono disponibili sino al 31.01.2020 accedendo al seguente link: <https://cterasias.sinelec.it/invitations?share=31dc5d8a1cc34890052f>.

Nell'allegare l'elenco degli Enti che si propone di interessare alla Conferenza di Servizi, si resta in attesa di un Vostro cortese riscontro e, con l'occasione, si porgono i migliori saluti.

AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A.

Il DIRETTORE TECNICO

(Ing. Maurizio Deiana)

ALLEGATI:

- elenco degli elaborati progettuali;
- proposta elenco Enti da invitare alla Conferenza di Servizi.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
PIEMONTE - VALLE D'AOSTA - LIGURIA
Il Provveditore

Genova, data del protocollo

Autostrada dei Fiori s.p.a.
d.g@pec.autostradadeifiori.it

Regione Liguria
- Vice Direzione Generale del Territorio
protocollo@pec.regione.liguria.it
stefano.melegari@regione.liguria.it
pierpaolo.tomiolo@regione.liguria.it

Prefettura di Savona
protocollo.prefsv@pec.interno.it

Comune di Ceriale
Settore Tecnico
comuneceriale@postecert.it

Comune di Albenga
Settore Tecnico
protocollo@pec.comune.albenga.sv.it

Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio per la Città
Metropolitana di Genova
mbac-sabap-lig@mailcert.beniculturali.it

Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
Dipartimento per le Infrastrutture, i
Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Vigilanza
sulle Concessionarie Autostradali
Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova
uit.genova@pec.mit.gov.it

Provincia di Savona
Ufficio Procedimenti Concertativi
protocollo@pec.provincia.savona.it

Sede Coordinata di Genova - Viale Brigate Partigiane, 2 - 16129 Genova
Tel. 010 5762311 - fax 010 540017
oopp.piemonteaosta-uff3@pec.mit.gov.it
oopp.ge@mit.gov.it

OGGETTO: D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383 – D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 (art. 81). Comune di Ceriale ed Albenga SV – Tronco A10 Savona – Ventimiglia (confine francese) Interventi di riqualificazione ed ampliamento dell'area di servizio "Ceriale Nord", Progetto definitivo.

Ente Proponente: Autostrada dei Fiori s.p.a.

Convocazione conferenza dei servizi istruttoria

Con nota in data 31.10.2019 prot. n. U/9076/19 Autostrada dei Fiori s.p.a. ha chiesto allo scrivente Provveditorato l'avvio della procedura d'intesa Stato – Regione ai sensi del D.P.R. n. 383 del 18 aprile 1994, per l'ottenimento del parere di conformità urbanistica delle opere in oggetto.

Lo scrivente Istituto, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 72 dell'11 febbraio 2014 "Regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti" e dal relativo Decreto Ministeriale 4 agosto 2014 n. 346 di attuazione agli adempimenti tecnico-amministrativi relativi all'espletamento delle procedure di localizzazione di interventi e opere di competenza, convoca apposita conferenza dei servizi istruttoria per il giorno 21 novembre p.v. alle ore 11,00 presso gli uffici del Provveditorato in Viale Brigate Partigiane n. 2 a Genova.

Sì invitano gli Enti in indirizzo, che potranno prendere visione degli elaborati progettuali (vedi elenco allegato) al seguente link:

<https://cetera-sias.sinelec.it/invitations?share=31dc5d8a1cc34890052f>

a voler intervenire a detta Conferenza muniti di adeguata delega ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente di appartenenza.



IL DIRIGENTE
(Ing. Alessandro Pentimalli)



Sede Coordinata di Genova - Viale Brigate Partigiane, 2 - 16129 Genova
Tel. 010 5762311- fax 010 540017
oaip.piemonte@ostia-uff3@pec.mit.gov.it
oaip.ge@mit.gov.it



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
PIEMONTE - VALLE D'AOSTA - LIGURIA
Il Provveditore

Ad. 3

Genova, data del protocollo

Autostrada dei Fiori s.p.a.
d.g@pec.autostradadeifiori.it

Regione Liguria
- Vice Direzione Generale del Territorio
protocollo@pec.regione.liguria.it
stefano.melegari@regione.liguria.it
pierpaolo.tomiolo@regione.liguria.it

Prefettura di Savona
protocollo.prefsv@pec.interno.it

Comune di Ceriale
Settore Tecnico
comuneceriale@postecert.it

Comune di Albenga
Settore Tecnico
protocollo@pec.comune.albenga.sv.it

Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio per la Città
Metropolitana di Genova
mbac-sabap-lig@mailcert.beniculturali.it

Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
Dipartimento per le Infrastrutture, i
Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Vigilanza
sulle Concessionarie Autostradali
Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova
uit.genova@pec.mit.gov.it

Provincia di Savona
Ufficio Procedimenti Concertativi
protocollo@pec.provincia.savona.it

RFI Rete Ferroviaria Italiana
rft-din-dino.ge@pec.rfi.it

OGGETTO: D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383 – D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 (art. 81). Comune di Ceriale ed Albenga SV – Tronco A10 Savona – Ventimiglia (confine francese) Interventi di riqualificazione ed ampliamento dell'area di servizio "Ceriale Nord". Progetto definitivo.
Ente Proponente: Autostrada dei Fiori s.p.a.

Si trasmette l'allegato verbale della Conferenza dei Servizi, relativo agli interventi di cui all'oggetto, tenutasi presso questo Provveditorato in data 21 novembre 2019.

A RFI si comunica che gli elaborati progettuali sono visionabili al seguente link:

<https://ctera-sias.sinelec.it/invitations?share=31dc5d8a1cc34890052f>

IL SEGRETARIO DELLA CONFERENZA
(Paola Pedemonte)



Sede Coordinata di Genova - Viale Brigate Partigiane, 2 - 16129 Genova
Tel. 010 5762311- fax 010 540017
ooppiemonteaosta-uff3@pec.mit.gov.it
ooppiemonteaosta-uff3@pec.mit.gov.it



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER IL
PIEMONTE, LA VALLE D'AOSTA E LA LIGURIA
SEDE COORDINATA DI GENOVA

CONFERENZA DEI SERVIZI ISTRUTTORIA
del 21/11/2019 alle ore 11,00
ai sensi dell'art. 14 comma 2 bis del combinato
disposto dalla legge n. 241/90 con la legge n. 127/97

OGGETTO: DPR n. 383/94 – DPR n.616/77 (art.81) – Comune di Cerialle ed Albenga SV – Tronco A10 Savona – Ventimiglia (confine francese) Interventi di riqualificazione ed ampliamento dell'area di servizio "Cerialle Nord" – Progetto definitivo.

Ente Proponente: Autostrada dei Fiori SpA

Importo dei lavori: € 5.400.000,00

PREMESSO E CONSIDERATO:

CHE con nota in data 31.10.2019 prot. n. U/9076/19 Autostrada dei Fiori s.p.a. ha chiesto allo scrivente Provveditorato l'avvio della procedura d'intesa Stato – Regione ai sensi del D.P.R. n. 383 del 18 aprile 1994, per l'ottenimento del parere di conformità urbanistica delle opere in oggetto;

CHE il Provveditorato, ai sensi della legge 241/90 come integrata dalla legge n. 127/97 con nota n° 11635 in data 13.11.2019 ha convocato apposita Conferenza dei Servizi istruttoria per il giorno 21.11.2019, alle ore 11,00;

CHE il giorno 21.11.2019, alle ore 10,00, presso la sede del Provveditorato in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, erano presenti delle Amministrazioni convocate i rappresentanti:

- | | |
|---|--|
| - Autostrada dei Fiori s.p.a. | Ing. Giacomo Massa (delega del 15.11.2019)
Arch. Nicoletta Bovone |
| - Regione Liguria - Vice Direzione Generale del Territorio: | Geom. Stefano Melegari (delega del 19.11.2019) |
| - Prefettura di Savona | <i>assente</i> |
| - Comune di Cerialle – Settore Tecnico | <i>assente</i> |
| - Comune di Albenga - Settore Tecnico | Ing. Elisa Canepa |
| - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio | <i>assente</i> |
| - Dir.Gen.Vigilanza Concessionarie Autostradali –
Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova | Ing. Elena Napolitano |
| - Provincia di Savona | <i>assente</i> |
| - Il Progettista | Ing. Filippo Minuto |

- Provveditorato OO.PP.: Ing. Alessandro Pentimalli e la Dr.ssa Margherita Papillo, che svolge funzioni di segretario della Conferenza

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Il giorno 21.11. 2019 alle ore 11,00 presso la sede del Provveditorato sono riuniti i rappresentanti delle Amministrazioni sopra indicati.

Il Dirigente ringrazia i presenti per la partecipazione ed invita il progettista all'illustrazione del progetto riguardante gli interventi di riqualificazione ed ampliamento dell'area di servizio Ceriale Nord.

Il progettista descrive brevemente il progetto

Terminata l'illustrazione, il Dirigente invita i convenuti ad esprimere il proprio parere sulla realizzazione dell'opera.

Il Comune di Ceriale ha trasmesso nota qui pervenuta il 20.11.2019, (allegato 1), acquisita al protocollo di questo ufficio con prot n. 11950, il Comune rileva una criticità relativamente allo smaltimento delle acque bianche previsto nel Rio Torsero. Per tale Rio il Piano di Bacino, tavola delle fasce di inondabilità, indica la presenza di un'ampia fascia A (pericolosità idraulica molto elevata) nella zona della foce. Chiede pertanto di prendere in considerazione soluzioni alternative al fine di non aggravare la pericolosità idraulica, già molto elevata, del Rio Torsero.

Il rappresentante del Comune di Albenga chiede: "dichiarazione relativa alla necessità/non necessità di procedere a verifica di assoggettabilità a VAS.

Il Comune si riserva gli approfondimenti istruttori nel merito della proposta progettuale che verranno inoltrati entro 15 giorni dalla data della seduta odierna unitamente a eventuali richieste di integrazione e/o chiarimenti.

Chiariti gli aspetti di variante al PRG vigente e di modifica al PUC in itinere, il Comune di Albenga sottopone la proposta al C.C. per l'acquisizione dell'assenso di competenza, con la precisazione che si dovrà procedere alla revoca delle precedenti varianti adottate nelle aree e gli immobili oggetto di intervento (Fiori Real Estate)"

Il rappresentante della Direzione Generale Concessionarie Autostradali afferma che esprimerà il parere di competenza in sede di approvazione del progetto esecutivo.

Il rappresentante della Regione Liguria afferma che: "Si prende atto che il progetto presentato è riduttivo, in termini volumetrici, rispetto a quello precedente sul quale fu avviata una procedura di intesa Stato-Regione nel 2012 peraltro mai formalizzata anche a seguito della rinuncia del Proponente (nota 46851 del 1.6.2018).

L'intervento così come proposto si pone in variante rispetto alla strumentazione urbanistica vigente ed adottata dal Comune di Albenga. Sotto i profili che qui competono si rilevano, come da nota del Comune di Ceriale, delle eventuali criticità dal punto di vista idraulico derivante dallo scarico delle acque piovane all'interno dell'alveo del Rio Torsero. Non sussistono competenze di ordine paesaggistico in quanto le opere non interessano aree assoggettate a vincolo."

Il rappresentante di Autostrada dei Fiori s.p.a. afferma che: "Prende atto delle richieste di integrazione richieste dal Comune di Albenga e Ceriale e provvederà a trasmettere la relativa documentazione. Ricorda altresì la necessità di esprimere i pareri dei vari enti entro i termini previsti dalla vigente normativa in materia di CdS".

Il Dirigente dispone che copia del presente verbale e del progetto in esame, venga notificato anche ad RFI.

Si ricorda inoltre che il progetto definitivo è stato esaminato dal CTA di questo Provveditorato, con esito favorevole.

La riunione si conclude, verrà convocata successiva conferenza decisoria.

Letto, confermato e sottoscritto

Ing. Giacomo Massa

Arch. Nicoletta Bovone

Geom. Stefano Melegari

Ing. Elisa Canepa

Ing. Elena Napolitano
Ing. Filippo Minuto
Ing. Alessandro Pentimalli
Dr.ssa Margherita Papillo

Genova, li 21 novembre 2019

VERBALE composto da n° 3 (tre) pagine e n° 1 (uno) allegati

Allegati:

1) nota del Comune di Ceriale assunta al prot n. 11950 del 20.11.2019



Riviera delle Palme

COMUNE DI CERIALE

Provincia di Savona

Area Edilizia Urbanistica e Demanio

Prot. n. _____ del _____

OGGETTO: Intervento di riqualificazione ed ampliamento dell'area di servizio "Ceriale Nord" pervenuto in data 14/11/2019 prot.26907. Convocazione conferenza dei servizi istruttoria.

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
Provveditorato interregionale
per le opere pubbliche
PEC: oopp.piemonteaasta-uff3@pec.mit.gov.it

In merito al progetto e alla relativa conferenza dei servizi istruttoria indicati in oggetto, l'ufficio scrivente rileva una criticità relativamente allo smaltimento delle acque bianche previsto nel Rio Torsero. Per tale rio il Piano di Bacino, Tavola delle fasce di inondabilità, indica la presenza di un'ampia fascia A (pericolosità idraulica molto elevata) nella zona della foce.

Si chiede pertanto di prendere in considerazione soluzioni alternative al fine di non aggravare la pericolosità idraulica, già molto elevata, del Rio Torsero.

Distinti saluti.



Il Responsabile
Area Edilizia
Urbanistica e Demanio
(Geom. *Corrado Scrivanti*)

UNI EN ISO 14001:2015

SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO

SERVIZIO EDILIZIA URBANISTICA E DEMANIO

e-mail: ediliziaprovveditorato@comune.ceriale.sv.it

PEC: comuneceriale@pec.ceriale.sv.it

Telefono: 0182.91929





Città di Albenga

(Provincia di Savona)

AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

U.O. Servizi tecnici - Urbanistica, Pianificazione, VAS, Paesaggio

Art. 4

OGGETTO: Progetto definitivo per riqualificazione ed ampliamento dell'area di servizio Ceriale Nord da eseguirsi presso le aree site in Comune di Albenga, Fraz. Campochiesa, Reg. Campore e meglio individuate al NCT al Fg. 2/CAM, mapp. 187-188-189-190-191-192-193-232-246-247-331-349-351 - **Trasmissione Delibera di Consiglio Comunale**

PROCEDIMENTO: Intesa Stato - Regione. Conferenza di Servizi ai sensi del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato interregionale per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria
Pratica: **2VU/2019-0** - Posizione **137/2019** (da citare nella risposta)

RICHIEDENTE: Soc. AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A.

PEC

Spett.le **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

*PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER IL
PIEMONTE, LA VALLE D'AOSTA E LA LIGURIA
Sede Coordinata di Genova*

Viale Brigate Partigiane, 2 - 16129 - GENOVA
oopp.piemonteaosta-uff3@pec.mit.gov.it

Spett. le **REGIONE LIGURIA**

*VICE DIREZIONE TERRITORIO
Settore Urbanistica*

*Settore Pianificazione territoriale e VAS
Via Fieschi, 15 - 16121 - GENOVA
protocollo@pec.regione.liguria.it*

In riferimento al progetto in oggetto, con la presente si trasmette Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 24/05/2021 sulle osservazioni, a norma dell'art. 61, comma 1, e art. 58, comma 7, lett. b) della L.R. 36/97 rimesse a Codesto Provveditorato per la sottoposizione delle stesse alla decisione della conferenza in sede deliberante.

Allegati:

- Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 24/05/2021.

Distinti saluti.

Albenga, data del protocollo

IL DIRIGENTE DI AREA

Ing. Chiara VACCA

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005 E NORME COLLEGATE IL QUALE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA.



CITTA' DI ALBENGA

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **50**

SEDUTA DEL **24.05.2021**

D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 383 - D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616 (ART. 81) - INTESA STATO/REGIONE - CONFERENZA DI SERVIZI PER L'APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'AREA DI SERVIZIO "CERIALE NORD" DA ESEGUIRSI PRESSO LE AREE UBICATE IN FRAZ. CAMPOCHIESA, REG. CAMPORE E MEGLIO INDIVIDUATE AL N.C.T. AL FG. 2/CAM, MAPP.LI 187-188-189-190-191-192-193-232-246-247-331-349-351 - PROPONENTE: AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A. - RELAZIONE ISTRUTTORIA SULLE OSSERVAZIONI A NORMA DELL'ART. DELL'ART. 61, COMMA 1 E ART. 58, COMMA 7, LETT. B) DELLA L.R. 36/1997.

L'anno duemilaventuno, addì ventiquattro del mese di maggio, alle ore 20.30 in Albenga, nel Civico Palazzo e nella consueta sala delle adunanze, previa convocazione nei modi e termini di legge e con l'annuncio dato, secondo la storica tradizione, col suono del Civico Campanone, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria a porte chiuse di prima convocazione.

Assume l'ufficio di Presidente il Consigliere Diego DISTILO.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Anna NERELLI.

Risultano presenti, oltre al Sindaco Sig. Riccardo TOMATIS, i Consiglieri Signori:

PRESENTE			PRESENTE		
1)	CALLERI Gerolamo	SI	9)	MINUCCI Riccardo Ettore	SI
2)	CALLERI Ilaria	SI	10)	MUNI' Vincenzo	SI
3)	CANGIANO Giorgio	SI	11)	PORRO Cristina	SI
4)	CIANGHEROTTI Eraldo	SI	12)	RADIUK Raiko	SI
5)	DISTILO Diego	SI	13)	RAMO' Claudia	NO
6)	GARELLO Cristina	SI	14)	SECCO Mirco	SI
7)	GUERRA Emanuela	SI	15)	TOMATIS Roberto	SI
8)	ISOLERI Martina	NO	16)	VIO Camilla	SI

Risultano, inoltre, presenti il Vice Sindaco PASSINO Alberto e gli Assessori: GAIA Marta, PELOSI Silvia, POLLIO Giovanni e VANNUCCI Mauro.

Relaziona sull'argomento il Sindaco.

SINDACO (*per trascrizione da registrazione magnetofonica*): Sì, parliamo della delibera di gennaio dove abbiamo votato la realizzazione, la variante urbanistica che permetteva la realizzazione in un parcheggio, di un autoparco per camion, all'interno dell'area di servizio "Ceriale Nord".

Come succede in questi casi, la nostra delibera è stata pubblicata in attesa di eventuali osservazioni.

Le osservazioni sono arrivate, sono arrivate da parte del W.W.F., è un'osservazione di carattere ambientale, che non è stata accolta in quanto non di competenza dell'ente comunale.

O.P.S. che è l'azienda che confina, che ha un'attività che confina e degli immobili che confinano proprio con la sede autostradale ha diciamo, posto due osservazioni.

La prima osservazione non è stata accolta perché diciamo, è in contrasto con l'attuale Codice della Strada, loro chiedevano che la fascia di rispetto di 60 metri, venisse calcolato non dal confine della proprietà di Autostrade, quindi dal confine dell'autoparco ma dal limite della carreggiata, questo non è stato accolto perché è diciamo, in conflitto con il Codice della Strada.

Per quanto riguarda invece la seconda osservazione, è stata accolta diciamo, nel senso, dal punto di vista della fase istruttoria perché comunque va mandata in Regione per l'approvazione per diciamo, la sentenza definitiva.

E' stata accolta, loro hanno chiesto di limitare la fascia di rispetto dai 60 ai 30 metri, adducendo delle ragioni che sono state condivise, ragione del tipo urbanistico che sono previste all'interno del PUC, cioè il fatto che loro possano diciamo, in questa fascia, che il codice della strada in realtà vieta interventi, invece il nostro PUC prevede la demolizione e la ricostruzione e che quindi questo diciamo intervento, può essere attuato con titolo diretto e proprio il titolo diretto va in deroga diciamo, alla fascia di rispetto dei 60 metri e la riduce ai 30 metri.

Quindi questa è la ragione per cui questo secondo punto è stato diciamo, accolto e inviato alla Regione per le considerazioni conclusive.

PRESIDENTE (*per trascrizione da registrazione magnetofonica*): Grazie mille Sindaco. Se non ci sono interventi metto in votazione la delibera.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

INTESA la relazione introduttiva del Sindaco;

PREMESSO:

- che, in data 31/10/2019, la Soc. Autostrada dei Fiori S.p.A. con Sede in Imperia, Via della Repubblica 46, nella sua qualità di concessionaria di ANAS S.p.A. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie autostradali) per la costruzione e l'esercizio dell'Autostrada A10 Savona - Ventimiglia (Confine Francese) ha richiesto al competente Provveditorato

Interregionale per le Opere Pubbliche Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria l'attivazione della procedura d'intesa Stato-Regione ai sensi del D.P.R. n. 616 del 24/07/1977 e del D.P.R. n. 383 del 18/04/1994 finalizzata all'accertamento della conformità urbanistica del progetto definitivo per la riqualificazione e l'ampliamento dell'area di servizio esistente "Ceriale Nord" da eseguirsi in parte presso le aree in site in Comune di Albenga, Fraz. Campochiesa, Reg. Campore e meglio individuate al NCT al Fg. 2/CAM, mapp. 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 232, 246, 247, 331, 349, 351 ed in parte presso ulteriori aree ed immobili siti in Comune di Ceriale;

- che, ai sensi del D.P.C.M. n. 71 dell'11/02/2014 "Regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti" e del D.M. n. 346 del 04/08/2014 di attuazione agli adempimenti tecnico - amministrativi relativi all'espletamento delle procedure di localizzazione di interventi e opere di competenza, il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria, con nota prot. n. 11653 del 13/11/2020, acquisita agli atti in data 13/11/2020 prot. n. 51387, ha provveduto a convocare apposita conferenza dei servizi;
- che, in data 21/11/2019, presso la sede del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria, si è tenuta la seduta istruttoria della Conferenza di Servizi di cui sopra, nell'ambito della quale è stato stabilito quanto contenuto nel verbale all'uopo redatto e trasmesso ai partecipanti alla conferenza con nota prot. n. 12191 del 26/11/2019, acquisito agli atti in data 27/11/2019 al n. 53534 di prot.;

CONSIDERATO che la proposta progettuale di cui trattasi, è non coerente con la pianificazione paesistica sovraordinata (PTCP) e risulta altresì, non conforme alla pianificazione urbanistica comunale sia con riguardo al Piano Regolatore Generale vigente approvato con D.P.G.R. n. 136 del 04/09/2002, sia con riguardo al Piano Urbanistico Comunale adottato con Deliberazione C.C. n. 72 del 22/10/2015 e succ. e sottende dunque variante al Piano Regolatore Generale, nonché modifica in itinere al Piano Urbanistico Comunale;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 27/01/2021 ad oggetto "D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 383 - D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (ART. 81) - INTESA STATO/REGIONE - CONFERENZA DI SERVIZI PER L'APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'AREA DI SERVIZIO "CERIALE NORD" DA ESEGUIRSI PRESSO LE AREE UBICATE IN FRAZ. CAMPOCHIESA, REG. CAMPORE E MEGLIO INDIVIDUATE AL N.C.T. AL FG. 2/CAM, MAPP.LI 187-188-189-190-191-192-193-232-246-247-331-349-351 - ASSENSO ALLA VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE NONCHÈ ALLA MODIFICA IN ITINERE AL P.U.C. ADOTTATO E CONTESTUALE ADOZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE AI FINI DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS EX ART. 13 DELLA L.R. 32/2012 - PROPONENTE: AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A." con la quale l'Amministrazione Comunale:

- ha espresso il proprio assenso, ai soli fini urbanistici ed all'interno del procedimento di Intesa Stato - Regione ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. 616/77 e del D.P.R. 383/1994 al progetto definitivo per la riqualificazione e l'ampliamento dell'area di servizio esistente "Ceriale Nord" ed alla variante al Piano Regolatore Generale vigente, nonché alla modifica in itinere al Piano Urbanistico Comunale adottato come

sottese alla proposta medesima ed infine alla deroga rispetto ai contenuti di cui all'art. 84, comma 3, del vigente Regolamento Edilizio Comunale, limitatamente alla zona interessata dall'intervento in esame, alle attività proposte ed al progetto presentato;

- ha adottato la variante al Piano Regolatore Generale vigente e la modifica in itinere al Piano Urbanistico Comunale adottato, come sottese alla proposta progettuale di cui trattasi, limitatamente alla zona interessata dall'intervento in esame, alle attività proposte ed al progetto presentato;
- ha dato atto, ai soli fini dell'adozione degli atti di competenza regionale, che la proposta d'intervento non è coerente con gli obiettivi della pianificazione paesistica sovraordinata (PTCP – assetto insediativo);
- ha adottato l'elaborato "Rapporto Ambientale" avente valore di rapporto preliminare ai fini dell'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 13 della L.R. 32/2012;

CONSIDERATO:

- che, in ottemperanza alle disposizioni di pubblicità/partecipazione stabilite dal combinato disposto art. 61, comma 1 e art. 58 comma 7, lett. a) della L.R. n. 36/1997, per i casi in cui gli interventi proposti comportino l'approvazione di modifiche agli atti di pianificazione territoriale e agli strumenti urbanistici comunali vigenti od operanti in salvaguardia, la soprarichiamata Deliberazione C.C. n. 6/2021, corredata dai relativi atti della conferenza di servizi ed allegati progettuali, è stata depositata per 30 (trenta) giorni consecutivi a far data dal 03/03/2021 a tutto il 02/04/2021 mediante:
 - deposito dei documenti in forma cartacea a libera visione del pubblico, presso la Segreteria Comunale;
 - inserimento dei documenti in formato digitale a libero accesso dell'utenza sul portale istituzionale del Comune di Albenga;
- che l'effettuato deposito è stato contestualmente reso noto al pubblico mediante apposito avviso pubblicato a far data dal 03/03/2021 a tutto il 02/04/2021:
 - all'Albo Pretorio di questo Comune;
 - sul portale istituzionale del Comune di Albenga;

RILEVATO:

- che, durante il periodo di pubblicazione, e cioè entro il giorno 2 aprile 2021, sono pervenute n. 2 osservazioni, come di seguito elencate ed allegate quale parte integrante e sostanziale della "Relazione istruttoria – Controdeduzioni alle osservazioni", di cui infra:
 - prot. n. 11358 del 11/03/2021, proponente WWF Savona;
 - prot. n. 13564 del 24/03/2021, proponente OPS GROUP S.r.l.
- che, in data successiva al 3 marzo 2021 e, pertanto, oltre i termini di legge, non sono pervenute ulteriori osservazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della prosecuzione del procedimento avviato da parte del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Piemonte – Valle d'Aosta – Liguria, ai sensi del combinato disposto art. 61, comma 1 e art. 58, comma 7, lett. b) della L.R. 36/1997, è richiesto di istruire le osservazioni pervenute e, previa deliberazione del Consiglio Comunale, rimettere le stesse alla decisione della conferenza in sede deliberante;

DATO ATTO che le sintesi delle osservazioni pervenute nei termini di legge e le relative valutazioni istruttorie sono sviluppate nel documento denominato "*Relazione istruttoria sulle osservazioni*" redatto dagli uffici comunali ed allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO di condividere nei contenuti la citata "*Relazione istruttoria sulle osservazioni*", ponendo in evidenza che la trattazione delle osservazioni non determina modifiche agli elaborati allegati quale parte integrante e sostanziale della medesima Deliberazione C.C. n. 6/2021;

RITENUTO dunque di poter procedere ai sensi del combinato disposto art. 61, comma 1 e art. 58, comma 7, lett. b) della L.R. 36/1997, all'approvazione del summenzionato documento istruttorio denominato "*Relazione istruttoria sulle osservazioni*" al fine di rimettere le osservazioni pervenute, unitamente al medesimo documento, al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria, quale Ente promotore, per la successiva sottoposizione alla decisione della conferenza in sede deliberante;

VISTI:

- la Legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 "*Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico*" ed in particolare l'art. 10;
- la Legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 "*Legge urbanistica regionale*";
- la Legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 "*Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)*";
- la Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 "*Testo Unico in materia di commercio*" e la "*Nuova programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa dopo liberalizzazioni - Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1*" approvata con D.C.R. n. 31/2012 e successive modifiche;
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*";
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare la parte seconda del titolo II;
- la Variante Integrale al Piano Regolatore Generale approvata con D.P.G.R. 136 del 04/09/2002;
- il progetto di Piano Urbanistico Comunale adottato con D.C.C. n. 72 del 22/10/2015, nonché le ulteriori modifiche in itinere adottate con successiva Deliberazione Consiliare n. 27 del 09/04/2019;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTI i pareri preventivi favorevoli rilasciati ai sensi dell'Art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dai Dirigenti dei servizi competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, allegati alla presente deliberazione;

A seguito di votazione, resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 15
Astenuiti: n. 2
(Tomatis Roberto, Minucci)
Votanti: n. 13

Voti favorevoli alla proposta: n. 13
Voti contrari alla proposta n. ==

DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO** che nel periodo di pubblicazione ai sensi del combinato disposto art. 61, comma 1 e art. 58 comma 7, lett. a) della L.R. n. 36/1997, sono pervenute n. 2 osservazioni in merito alla Deliberazione C.C. n. 6/2021, allegate alla *"Relazione istruttoria sulle osservazioni"*, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI APPROVARE** il documento istruttorio denominato *"Relazione istruttoria sulle osservazioni"*, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, come predisposto dagli uffici comunali;
- 3) **DI RIMETTERE** le osservazioni, unitamente alla *"Relazione istruttoria sulle osservazioni"*, al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria, quale Ente promotore, per la sottoposizione delle stesse alla decisione della conferenza in sede deliberante, dando atto altresì che non si producono modifiche a quanto già oggetto di assenso nell'ambito della precedente Deliberazione di C.C. 6/2021 e rappresentato negli elaborati allegati parte integrante alla stessa;
- 4) **DI DARE MANDATO** al Dirigente dell'Area Pianificazione e Sviluppo Infrastrutturale per tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto;

Successivamente, a seguito di ulteriore votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 15
Astenuiti: n. 2
(Tomatis Roberto, Minucci)
Votanti: n. 13

Voti favorevoli alla proposta: n. 13
Voti contrari alla proposta n. ==

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

D.P.R. 18 aprile 1994, N. 383 - D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (ART. 81) - INTESA STATO/REGIONE - CONFERENZA DI SERVIZI PER L'APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'AREA DI SERVIZIO "CERIALE NORD" DA ESEGUIRSI PRESSO LE AREE UBICATE IN FRAZ. CAMPOCHIESA, REG. CAMPORE E MEGLIO INDIVIDUATE AL N.C.T. AL FG. 2/CAM, MAPP.LI 187-188-189-190-191-192-193-232-246-247-331-349-351 - PROPONENTE: AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A. - RELAZIONE ISTRUTTORIA SULLE OSSERVAZIONI A NORMA DELL'ART. DELL'ART. 61, COMMA 1 E ART. 58, COMMA 7, lett. b) della L.R. 36/1997.

RELAZIONE ISTRUTTORIA SULLE OSSERVAZIONI

1. PREMESSE

In data 31/10/2019, la Soc. Autostrada dei Fiori S.p.A. con Sede in Imperia, Via della Repubblica 46, nella sua qualità di concessionaria di ANAS S.p.A. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie autostradali) per la costruzione e l'esercizio dell'Autostrada A10 Savona - Ventimiglia (Confine Francese) ha richiesto al competente Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria l'attivazione della procedura d'intesa Stato-Regione ai sensi del D.P.R. n. 616 del 24/07/1977 e del D.P.R. n. 383 del 18/04/1994 finalizzata all'accertamento della conformità urbanistica del progetto definitivo per la riqualificazione e l'ampliamento dell'area di servizio esistente "Ceriale Nord" da eseguirsi in parte presso le aree in site in Comune di Albenga, Fraz. Campochiesa, Reg. Campore e meglio individuate al NCT al Fg. 2/CAM, mapp. 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 232, 246, 247, 331, 349, 351 ed in parte presso ulteriori aree ed immobili siti in Comune di Ceriale.

Il progetto definitivo di cui sopra prevede sommariamente l'ampliamento dell'attuale stazione di servizio esistente lungo l'Autostrada A10 Savona - Ventimiglia, "Ceriale-Nord" mediante la realizzazione - su aree ricadenti in Comune di Albenga - di un piazzale pubblico attrezzato per la sosta dei mezzi pesanti (cd. truck-park) di complessivi 21.330 mq circa per una capienza pari a n. 79 stalli serviti da corsie interne della larghezza variabile tra i 7,00 e gli 8,00 mt, nonchè la costruzione - su aree ricadenti in Comune di Ceriale - di un nuovo fabbricato a servizio del truck-park comprensivo di servizi igienici, locale docce e locali tecnici, oltre ad una complessiva rivisitazione della viabilità e delle aree esterne.

Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale, stabilisce che l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi,

salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato di intesa con la Regione interessata, entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione statale competente. L'art. 3 del sopracitato decreto prevede che, qualora l'accertamento di conformità soprarichiamato, dia esito negativo, oppure l'intesa tra lo Stato e la Regione interessata non si perfezioni entro il termine stabilito, venga convocata una conferenza di servizi cui partecipino la Regione e, previa deliberazione degli organi rappresentativi, il Comune o i Comuni interessati, nonché le altre amministrazioni dello Stato e gli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa, o a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta, previsti dalle leggi statali e regionali.

Ai sensi del D.P.C.M. n. 71 dell'11/02/2014 "Regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti" e del D.M. n. 346 del 04/08/2014 di attuazione agli adempimenti tecnico - amministrativi relativi all'espletamento delle procedure di localizzazione di interventi e opere di competenza, il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria, con nota prot. n. 11653 del 13/11/2020, acquisita agli atti in data 13/11/2020 prot. n. 51387, ha provveduto a convocare apposita conferenza dei servizi;

che, in data 21/11/2019, presso la sede del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria, si è tenuta la seduta istruttoria della Conferenza di Servizi di cui sopra, nell'ambito della quale è stato stabilito quanto contenuto nel verbale all'uopo redatto e trasmesso ai partecipanti alla conferenza con nota prot. n. 12191 del 26/11/2019, acquisito agli atti in data 27/11/2019 al n. 53534 di prot.

Con nota pervenuta in data 11/03/2020 ed assunta agli atti con prot. n. 11824, la Soc. Autostrada dei Fiori S.p.A. ha riscontrato le richieste anticipate dal Comune di Albenga nell'ambito della seduta istruttoria di cui sopra e formalizzate con nota prot. n. 54482 del 04/12/2019.

Il progetto definitivo di cui trattasi, a firma del tecnico abilitato, arch. Enrico Giuseppe DORIA LAMBA iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Genova al n. 672 con studio tecnico in Genova, Distacco Piazza Marsala 1A, anche a seguito di integrazioni/sostituzioni succedutesi nel corso del procedimento, consta complessivamente degli elaborati grafici e descrittivi di seguito elencati:

n.	DESCRIZIONE	VERS.
GENERALE		
000	Nota esplicativa a seguito Conferenza dei Servizi del 21.11.2019	Integr
001	Elenco elaborati	Sostit.
002	Relazione Generale	Sostit.
002B	Riferimenti normativi	-
002 C	Relazione verifica viabilità	-
003	Elenco prezzi unitari	-
004	Analisi Prezzi	-

005	Computo Metrico Estimativo	-
006	Somme a disposizione Acquisizione di beni	-
A		
006B	Somme a disposizione Bonifica bellica	-
007	Determinazione Incidenza Manodopera	-
007B	Determinazione Incidenza Nuovi Prezzi	-
008	Quadro economico	-
009	Linee guida	-
010	Capitolato speciale d'appalto Norme tecniche	-
011	Cronoprogramma	-
OPERE EDILI		
012	Tavola urbanistica	Sostit.
012	Tavola urbanistica Fascia di rispetto autostradale	Integr
A		
013	Tavola dati di intervento	Sostit.
014	Planimetria generale Rilievo stato attuale	-
015	Planimetria generale Progetto architettonico	-
015	Planimetria generale Progetto architettonico-individuazione cancello protezione	Integr
A	civile e barriere fonoassorbenti e integrate	
016	Planimetria generale Flussi veicolari	-
016	Rendering e fotoinserimento	Integr
A		
016B	Planimetria generale Verifica viabile	-
017	Planimetria generale Confronto	-
018	Planimetria generale Guard rail	-
019	Planimetria generale Scavi riporti e sondaggi	-
020	Planimetria generale Interferenze stato attuale	-
A		
020B	Planimetria generale Planimetria progetto-Interferenze stato attuale	-
021	Sezioni Longitudinali stato attuale - progetto - confronto	-
022	Sezioni Trasversali stato attuale - progetto - confronto	-
023	Strada Vicinale Sezioni tipologiche Truck Park	Sostit.
024	Dettagli costruttivi	-
025	Edificio conducenti Piante - sezioni - prospetti	-
026	Edificio conducenti Dettagli costruttivi Bagni	-
027	Edificio conducenti Dettagli costruttivi Facciata	-
028	Edificio conducenti Abaco Serramenti	-
029	Cabina Enel Pianta - prospetti	-
030	Fasi costruttive Planimetria generale	-
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI		
031	Relazione specialistica impianti elettrici e speciali	-
032	Impianti elettrici - Relazione di calcolo impianti elettrici, calcoli illuminotecnici, valutazione rischio a fulminazione	-
033	Impianti elettrici - Schema generale Impianti elettrici	-
034	Impianti elettrici - Schema generale Impianto di terra	-
035	Impianti speciali - Schema generale impianto di supervisione	-
036	Impianti speciali - Schema generale Impianto di cablaggio strutturato	-
037	Impianti speciali - Schema generale Impianti di videosorveglianza	-
038	Impianti speciali - Schema generale Impianto di controllo accessi Truck Park	-
039	Impianti elettrici - Lay-out complessivo reti elettriche esterne	-
040	Impianti elettrici - Lay-out - Utenze Forza Motrice, tecnologiche, speciali zona 1 - Truck Park	-

041	Impianti elettrici - Lay-out - Utenze Forza Motrice, tecnologiche, speciali zona 2 - Cabine elettriche	-
042	Impianti elettrici e speciali - Lay-out utenze illuminazione e video sorveglianza zona 1	-
043	Impianti elettrici e speciali - Lay-out utenze illuminazione e video sorveglianza zona 2	-
044	Impianti elettrici - Lay-out apparecchiature e distribuzione elettrica Cabine elettriche	-
045	Impianti elettrici - Lay-out apparecchiature e distribuzione elettrica Edificio conducenti	-
046	Impianti elettrici - Raccolta degli schemi unifilari dei quadri elettrici	-
IMPIANTI MECCANICI		
047	Impianti meccanici - Relazione tecnica	Sostit.
048	Impianti meccanici - Relazione calcolo	-
049	Impianti meccanici - Planimetria generale Reti acque bianche e nere	-
050	Impianti meccanici - Planimetria generale Reti di distribuzione irrigua e idropotabile	-
051	Impianti meccanici - Planimetria generale di tutte le reti idriche	-
052	Impianti meccanici - Scarico acque bianche nel rio Torsero	-
053	Impianti meccanici - Impianti idrico e scarichi edificio conducenti	-
054	Impianti meccanici - Impianto climatizzazione edificio conducenti	-
OPERE A VERDE		
055	Relazione agronomica specialistica	-
056	Planimetria generale	-
GEOLOGIA		
057	Relazione geologica	-
ACUSTICA		
058	Valutazione previsionale di clima/impatto acustico	-
STRUTTURE		
059	Relazione tecnica	-
060	Relazione di calcolo	-
061	Carpenterie Edificio Conducenti	-
062	Carpenterie Muri di contenimento	-
063	Carpenterie Torri Faro	-
064	Carpenterie Cabina Enel	-
AMBIENTE		
065	Rapporto Ambientale	Integr

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANISTICO

Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP) - Assetto insediativo

Il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico Regionale (PTCP) vigente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 26/02/1990 e successive varianti - assetto insediativo - inserisce l'area oggetto d'intervento:

- parte in zona ANI-TR-ID (Area Non Insediata in regime normativo di TRasformabilità verso InsediamenTo Diffuso) specificatamente disciplinata dall'art. 54 delle relative norme di attuazione;

- parte in zona IS MA (Insediamenti Sparsi in regime normativo di MAnutenimento) disciplinata dall'art. 49 delle ridette norme di attuazione;
- parte in zona AE - Autostrade specificatamente disciplinata dall'art. 78 e 79 delle relative norme di attuazione.

Piano Regolatore Generale vigente

Con riguardo al Piano Regolatore Generale vigente approvato con D.P.G.R. n. 136 del 04/09/2002, l'area oggetto d'intervento ricade all'interno dell'Ambito Urbanistico E1, zona agricola intensiva e sperimentale della Piana, come disciplinata agli artt. 47 e segg. delle relative Norme di Attuazione ed è parzialmente interessata dalla presenza della fascia di rispetto autostradale - di ampiezza pari a mt 60 - come normata all'art. 17 delle citate Norme di Attuazione, nonché dalla previsione di nuova viabilità pubblica in rettifica di quella esistente (strada delle Campore), quest'ultima - rappresentando vincolo di natura espropriativa - decaduta ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del D.P.R. 327/01.

Piano Urbanistico Comunale adottato

Con riguardo al Piano Urbanistico Comunale adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 22/10/2015 ai sensi dell'art. 38 della L.R. 36/1997 e le ulteriori modifiche *in itinere* di cui alla successiva Deliberazione consiliare n. 27 del 09/04/2019, l'area oggetto d'intervento ricade parte entro la perimetrazione dell'Ambito agricolo di riqualificazione e parte entro l'ambito di riqualificazione dei centri frazionali - tessuti esistenti, rispettivamente disciplinati agli artt. 2.14 e 2.8 delle Norme di Conformità e Congruenza ed è interessata dal tracciato della linea ferroviaria di nuovo impianto (raddoppio ferroviario con spostamento a monte della linea), individuato quale mera indicazione programmatica.

Precedente variante urbanistica anno 2013

Nell'ambito del procedimento precedentemente avviato ai sensi del D.P.R. 383/1994 da parte dell'allora Provveditorato alle OO.PP. Lombardia - Liguria in data 18/06/2012 a seguito all'istanza avanzata in data 23/05/2012 da parte della soc. Autostrada dei Fiori, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30/04/2013, il Comune di Albenga aveva espresso il proprio preventivo assenso alla realizzazione di analogo intervento, adottando contestualmente la variante urbanistica al P.R.G. sottesa dal medesimo. Il procedimento di cui

sopra non è mai giunto a conclusione nei termini di legge e, conseguentemente, alla luce del lasso di tempo intercorso, sono venuti meno gli effetti urbanistici della succitata Deliberazione C.C. n. 27/2013.

3. COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA

Pianificazione di livello territoriale

La proposta d'intervento non è coerente con la pianificazione paesistica sovraordinata, ponendosi in variante al vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico - assetto insediativo, la cui approvazione è di competenza della Regione Liguria.

Pianificazione di livello locale

La proposta d'intervento risulta non conforme alla pianificazione urbanistica comunale sia con riguardo al Piano Regolatore Generale vigente e relativa pianificazione attuativa, sia con riguardo al Piano Urbanistico Comunale adottato e, localmente, sottende:

- **variante alle previsioni del Piano Regolatore Generale vigente** relativamente alla riclassificazione del sito di cui trattasi quale zona "AU - *area destinata a servizi connessi alla viabilità autostradale - truck-park*" ricompresa in Ambito Urbanistico E1, priva di indice edificatorio, i cui parametri urbanistico - edilizi di riferimento sono quelli derivanti dal progetto stesso, con la precisazione che sono stralciate integralmente le voci tabellari dei parametri e delle norme specifiche e note proposte e riportate per la nuova zona AU a pagina 43 della Relazione Tecnica, valendo nello specifico il contenuto del progetto - norma;
- **modifica in itinere al Piano Urbanistico Comunale** relativamente alla riclassificazione del sito di cui trattasi quale "*area di pertinenza della viabilità esistente*", priva di indice edificatorio, i cui parametri urbanistico - edilizi di riferimento sono quelli derivanti dal progetto stesso.

4. ASSENSO E ADOZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA E DELLE MODIFICHE IN ITINERE

Artt. 2 e 3 del D.P.R. 383/94 "Regolamento recante disciplina di localizzazione delle opere di interesse statale"

Art. 2 – Accertamento di conformità delle opere di interesse statale.

1. Per le opere pubbliche di cui all'articolo 1 del presente regolamento, l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato di intesa con la regione interessata, entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione statale competente.

Art. 3 – Localizzazione delle opere di interesse statale difforni dagli strumenti urbanistici e mancato perfezionamento dell'interesse.

*1. Qualora l'accertamento di conformità di cui all'articolo 2 del presente regolamento, dia esito negativo, oppure l'intesa tra lo Stato e la regione interessata non si perfezioni entro il termine stabilito, viene convocata una conferenza di servizi (ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241). Alla conferenza di servizi partecipano la regione e, **previa deliberazione degli organi rappresentativi**, il comune o i comuni interessati, nonché le altre amministrazioni dello Stato e gli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa, o a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta, previsti dalle leggi statali e regionali.*

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.R. 383/1994, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 27/01/2021 ad oggetto "D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 383 – D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616 (ART. 81) – INTESA STATO/REGIONE – CONFERENZA DI SERVIZI PER L'APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'AREA DI SERVIZIO "CERIALE NORD" DA ESEGUIRSI PRESSO LE AREE UBICATE IN FRAZ. CAMPOCHIESA, REG. CAMPORE E MEGLIO INDIVIDUATE AL N.C.T. AL FG. 2/CAM, MAPP.LI 187-188-189-190-191-192-193-232-246-247-331-349-351 – ASSENSO ALLA VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE NONCHÉ ALLA MODIFICA IN ITINERE AL P.U.C. ADOTTATO E CONTESTUALE ADOZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE AI FINI DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS EX ART. 13 DELLA L.R. 32/2012 – PROPONENTE: AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A.", l'Amministrazione Comunale, tra l'altro:

•ha espresso il proprio assenso, ai soli fini urbanistici ed all'interno del procedimento di Intesa Stato - Regione ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. 616/77 e del D.P.R. 383/1994 al progetto definitivo per la riqualificazione e l'ampliamento dell'area di servizio esistente "Ceriale Nord" ed alla variante al Piano Regolatore Generale vigente, nonché alla modifica in itinere al Piano Urbanistico Comunale adottato come sottese alla proposta medesima ed infine alla deroga rispetto ai contenuti di cui all'art. 84, comma 3, del vigente Regolamento Edilizio Comunale, limitatamente alla zona interessata dall'intervento in esame, alle attività proposte ed al progetto presentato;

- ha adottato la variante al Piano Regolatore Generale vigente e la modifica in itinere al Piano Urbanistico Comunale adottato, come sottese alla proposta progettuale di cui trattasi, limitatamente alla zona interessata dall'intervento in esame, alle attività proposte ed al progetto presentato;
- ha dato atto, ai soli fini dell'adozione degli atti di competenza regionale, che la proposta d'intervento non è coerente con gli obiettivi della pianificazione paesistica sovraordinata (PTCP - assetto insediativo);
- ha adottato l'elaborato "Rapporto Ambientale" avente valore di rapporto preliminare ai fini dell'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 13 della L.R. 32/2012.

5. FASE DI PUBBLICITÀ / PARTECIPAZIONE

Art. 61, comma 1, della L.R. 36/97 (legge urbanistica regionale)

Ove per la localizzazione di opere di interesse statale regolate dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale) e successive modificazioni e integrazioni si renda necessario approvare varianti al PTR, al PTGcm, al PTC provinciale o al PUC vigente o in itinere operano, ai fini della pubblicità-partecipazione, le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 7, lettere a) e b).

Art. 58, comma 7, lett. a) e b) della L.R. 36/97 (legge urbanistica regionale)

7. Qualora l'accordo di programma comporti gli effetti urbanistico-territoriali di cui al comma 6:

a) gli atti presentati nel corso della seduta della conferenza referente, unitamente al relativo verbale, sono pubblicati mediante inserimento nei siti informatici, sia dell'Amministrazione promotrice, sia del Comune interessato, per un periodo di trenta giorni consecutivi durante il quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, previo avviso contenente l'indicazione della data di inserimento nei ridetti siti informatici e di messa a disposizione a libera visione nella segreteria comunale, da pubblicarsi nel BURL e nei medesimi siti informatici nonché divulgato, in via facoltativa, con manifesti od altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo;

b) le osservazioni vengono presentate al Comune interessato il quale le istruisce e, previa deliberazione del Consiglio comunale, le rimette all'Ente promotore per la sottoposizione delle stesse alla decisione della conferenza in sede deliberante.

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 58, comma 7, lett. a) della L.R. 36/1997, la Deliberazione C.C. n. 6 del 27/01/2021, unitamente ai relativi allegati ed al progetto presentato, è stata pubblicata a cura di questo Comune per 30 (trenta) giorni consecutivi a far data dal 03/03/2021 a tutto il 02/04/2021 mediante:

- deposito dei documenti in forma cartacea a libera visione del pubblico, presso la Segreteria Comunale;

- inserimento dei documenti in formato digitale a libero accesso dell'utenza sul portale istituzionale del Comune di Albenga alla sezione AVVISI ALLA CITTADINANZA

L'effettuato deposito è stato contestualmente reso noto al pubblico mediante apposito avviso pubblicato a far data dal 03/03/2021 a tutto il 02/04/2021:

- all'Albo Pretorio di questo Comune;

- sul portale istituzionale del Comune di Albenga;

nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria nell'edizione n. 9 (parte IV) del 03/03/2021.

Nei termini di cui sopra (03/03/2021 - 02/04/2021), sono pervenute le seguenti osservazioni:

- prot. n. 11358 del 11/03/2021, proponente WWF Savona (**Allegato 1**);

- prot. n. 13564 del 24/03/2021, proponente OPS GROUP S.r.l. (**Allegato 2**).

Fuori dai termini di cui sopra non sono pervenute osservazioni.

DISAMINA DELLE OSSERVAZIONI

OSSERVAZIONE N. 1 - prot. n. 11358 del 11/03/2021 - WWF Savona

Si affronta la disamina dell'osservazione per singoli punti.

1.

ESTRATTO:

L'intervento proposto in ulteriore variante al vigente PRG, dovrà essere soggetto alla valutazione Ambientale strategica a fronte delle norme vigenti.

[omissis]

La conseguenza di quanto sopra è che se il Comune è Autorità Competente deve decidere anche se assoggettare a VAS o meno il progetto in oggetto. Infatti è sufficiente leggere anche qui la normativa regionale chiarissima:

a) il comma 1 articolo 13 della legge regionale 32/2012 recita: "l'autorità competente procede alla verifica di assoggettabilità alla VAS al fine di accertare se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente";

b) Il comma 6 articolo 13 della legge regionale 32/2012 aggiunge: "L'autorità competente adotta, entro novanta giorni dallo scadere del termine di cui al comma 4, il motivato provvedimento di verifica avente efficacia vincolante, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla valutazione e dettando le eventuali prescrizioni, tenuto conto dei pareri pervenuti"

SINTESI:

Il soggetto osservante, corredato da riferimenti giuridici e normativi regionali e nazionali, nell'individuare il Comune di Albenga quale Autorità Competente,

esprime la necessità di sottoporre la progettazione in argomento alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

CONTRODEDUZIONE:

Il progetto in argomento non è stato escluso dalle procedure di valutazione ambientale cui alla parte II del D.Lgs. 152/2006: sussistendo i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della L.R. 32/2012, il progetto necessita di essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS, procedura disciplinata all'art. 13 della medesima normativa regionale, al fine di accertare se il ridetto progetto – sottendendo variante al PRG vigente e modifica al PUC adottato – possa avere impatti significativi sull'ambiente.

A mente dell'art. 5, c.1, lett. p) del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 5, commi 1 e 2, della L.R. 32/2012, l'Autorità Competente – ovvero la Pubblica Amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS – non è il Comune, ma la Regione Liguria, attesa la competenza regionale all'approvazione del progetto in argomento e delle varianti urbanistiche sottese dallo stesso.

Sotto il profilo procedurale, con nota assunta agli atti in data 29/12/2020 prot. n. 56061, la Regione Liguria ha precisato quanto segue *"occorre, come più volte ribadito ai Rappresentanti della Società Autostrada dei Fiori S.p.A., nel corso dei vari colloqui informali oltre agli atti di assenso di competenza dell'Amministrazione Comunale ivi compreso il procedimento di pubblicità previsto dall'art. 61 della l.r. n. 36/1997 s. m. e i., attivare, presso il Settore regionale Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica, la Verifica di Assoggettabilità alla VAS nei modi e nei termini previsti dalla vigente legislazione nazionale (D. Lgs. n. 152/2006 s.m. e i.) e regionale in materia (l.r. n. 32/2012, da ultimo modificata con la l.r. n. 6/2017)"*.

Il rapporto preliminare necessario all'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS è stato adottato, a mente dell'art. 8, comma 1, della L.R. 32/2012 dal competente Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 6 del 27/01/2021 ai fini della trasmissione ai sensi dell'art. 13, comma 1, alla Regione Liguria, quale Autorità Competente.

Il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS è stato avviato in data 21/03/2021 dal competente Settore regionale Pianificazione Territoriale e VAS, come risulta dalla consultazione del relativo portale istituzionale VAS – *Procedimenti in corso* e, a tutt'oggi, le valutazioni risultano in corso.

Le risultanze del procedimento di cui sopra stabiliranno la necessità o meno dell'ulteriore procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

2.

ESTRATTO:

Come si può notare l'ambito presenta spazi inedificati in ambito agricolo-urbano che necessitano di tutela e salvaguardia e non di ulteriori cementificazioni. La proposta di variante, al PRG, non risulta condivisibile in considerazione dell'attuale stato dei luoghi, caratterizzati dalla presenza di fondi agricoli ed abitazioni e manufatti edilizi sparsi. E' evidente che la conversione di aree agricole o ex agricole ad aree con cambio di

destinazione d'uso, non può che determinare una riduzione della risorsa "suolo" e con conseguente diminuzione della percentuale di territorio comunale a carattere "naturale" o "seminaturale". Per quanto riguarda gli impatti sulle acque sotterranee anche in questo caso non vengono valutate nel dettaglio le ripercussioni che la nuova cementificazione del suolo avrà sul sistema. Si osserva come nel progetto non vengono evidenziate le specie arboree ed arbustive presenti (difatti si parla solo di aree agricole abbandonate) e quindi non sia prevista la loro ripiantumazione!!! Inoltre la compensazione di verde frammentato prevista a progetto non contempla la perdita di suolo ineditato con destinazione urbanistica agricola. Risulta insufficiente la prevista compensazione a verde e la stessa appare troppo frammentata.

SINTESI:

Il soggetto osservante pone l'attenzione sul consumo di suolo agricolo e/o naturale-seminaturale sotteso dalla realizzazione dell'intervento di cui trattasi che, per contro, non risulta bilanciato da adeguati interventi di compensazione e ritenendo, dunque, non condivisibile la proposta di variante al PRG vigente. L'osservante evidenzia inoltre come il progetto non sia corredato da studi sugli impatti rispetto al sistema delle acque sotterranee e dall'individuazione delle specie arboree/arbustive oggi presenti sulle aree in questione.

CONTRODEDUZIONE:

Il tema del consumo di suolo va opportunamente declinato e messo a fuoco avendo a riferimento la specificità della situazione albenganese ed in particolare riferito alla situazione della Piana di Albenga. Si assume come tale la parte del territorio comunale che presenta acclività inferiore al 10% e altitudine compresa tra 0 e 50 metri s.l.m. La Piana, così individuata ha una superficie di 20 Km². Dal punto di vista dell'uso del suolo (cartografia Regione Liguria anno 2018) è composta:

- per il 23,9% da aree urbanizzate (4,78 Km², codice d'uso 1);
- per il 66,1% da aree agricole (13,22 Km², codice d'uso 2);
- per il restante 10% da aree naturali e seminaturali, acque etc. (1,99 Km², codici d'uso 3, 4 e 5).

Tenuto conto che:

- il fondo oggetto d'intervento presenta estensione pari a 21.330 mq (0,021 km²);
- allo stato attuale la carta dell'uso del suolo individua il fondo quale "prato stabile" (cod. d'uso 231 - assimilato dunque alle aree agricole);

a seguito della trasformazione del medesimo fondo in area urbanizzata ne deriva il seguente quadro:

- aree urbanizzate da 4,78 km² a 4,80 km² - 24%
- aree agricole da 13,22 km² a 13,20 km² - 66%
- aree naturali e seminaturali 1,99 km² (invariato) - 10%

da cui si evince come l'impatto dell'intervento abbia scarsa incidenza e più precisamente pari allo 0,1% sul complesso delle attuali aree ad uso agricolo.

Per le valutazioni circa gli impatti dell'intervento sul sistema delle acque sotterranee, ovvero sulla copertura arborea ed arbustiva, anche a seguito di

maggiori approfondimenti eventualmente richiesti dalla Regione Liguria, si rimanda all'esito della verifica di assoggettabilità a VAS, procedura espressamente deputata alla stima degli impatti sui diversi comparti ambientali.

3.

ESTRATTO:

Si rileva come tale variante non sia compatibile con lo stato dei luoghi, la pianificazione urbanistica di settore ed i vincoli presenti in quanto:

- l'area proposta che presenta caratteristiche e finalità di consumo di suolo, nonché le infrastrutture viarie e di servizio adottate, non essendo, non del tutto conformi a quanto disposto dalle Norme di Attuazione del piano, contrastano, con le previsioni indicate dal PTCP;

- il previsto intervento edificatorio ricade in zona qualificata dal P.T.C.P. regionale come IS.MA, ed è quindi sottoposta al regime insediativo di Mantenimento.

Secondo quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico,

Tale regime si applica nei casi in cui si riconosce l'esistenza di un equilibrato rapporto tra l'insediamento e l'ambiente naturale o agricolo e nei quali si ritiene peraltro compatibile con la tutela dei valori paesistico-ambientali, o addirittura funzionale ad essa, un incremento della consistenza insediativa o della dotazione di attrezzature ed impianti, sempreché questo non ecceda i limiti di un insediamento sparso.

Effettivamente l'area in oggetto si colloca in una posizione che presenta ancora determinati caratteri di insediamento sparso in area agricola.

Le nuove opere edificatorie previste, non garantiscono la reale finalità dettata dalla stessa proposta variante con finalità primaria agricola ed è inserita in un contesto ambientale ed agricolo con edificazioni sparse, rischiano fortemente di alterare nonché di compromettere l'esistenza di un equilibrato rapporto tra l'insediamento e l'ambiente naturale o agricolo e nei quali si ritiene peraltro compatibile con la tutela dei valori paesistico-ambientali, di cui l'ISMA sancisce. Al momento l'area risulta detenere i valori urbanistici ancora accettabili in rapporto anche agli standard urbanistici contenuti nella normativa vigente. Tale previsione edificatoria, rischia inoltre di creare pericolosi precedenti per l'area IS-MA.

Rammentiamo che Secondo quanto stabilito dall'art. 49, comma 2, del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, "L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere le caratteristiche insediative della zona, con particolare riguardo ad eventuali ricorrenze significative nella tipologia e nella ubicazione degli edifici rispetto alla morfologia del terreno".

Mente il comma 3 recita: "Sono pertanto consentiti quegli interventi di nuova edificazione e sugli edifici esistenti, nonché di adeguamento della dotazione di infrastrutture, attrezzature e impianti che il territorio consente nel rispetto delle forme insediative attuali e sempre che non implicino né richiedano la realizzazione di una rete infrastrutturale e tecnologica omogeneamente diffusa".

L'area ricadendo in regime IS-MA, inoltre si osserva:

La disciplina di Mantenimento persegue due concorrenti obiettivi:

1) Il mantenimento di una zona destinazione effettivamente agricola, prevedendo interventi esclusivamente a servizio dell'agricoltura e funzionali alla conduzione del fondo ed all'esercizio dell'attività agricola;

2) La conservazione, quale criterio generale, dell'insieme ambientale, in conformità consolidata dal punto giurisprudenziale che "la zona agricola possiede anche una valenza conservativa dei valori naturalistici, venendo a costituire il polmone dell'insediamento urbano, assumendo per tale via la funzione decongestionante e di contenimento dell'espansione dell'aggregato urbano" (cfr varie citazioni del Consiglio di Stato).

A tal riguardo si osserva che per il costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa il potere di pianificazione incontra limiti nella preesistente situazione dei luoghi nel caso in cui incorra in manifesta irrazionalità.

Quindi nel caso in questione risulta evidente che la destinazione agricola, da sempre attribuita ai terreni ora in coltivazione o ex coltivati, è volta a preservarne le caratteristiche ambientali e funzionali.

Ovviamente un intervento del genere non risulta compatibile con l'attuale regime, per cui l'intervento edificatorio dovrebbe essere oggetto di variante al PTCP perlomeno in regime IS-MA saturo!

Inoltre risulta critico, il rapporto tra caratteristiche di variante d'uso del suolo e tipologiche della proposta ed i contenuti della normativa paesistica riferita alle zone IS-MA del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico regionale, con particolare riferimento alla previsione e le eventuali opere infrastrutturali, alla prossimità degli edifici, e alle loro caratteristiche riferibili maggiormente ad un contesto "urbano" piuttosto che "rurale".

SINTESI:

Il soggetto osservante, nel richiamare la vigente disciplina normativa del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, evidenzia la mancata conformità dell'intervento con la ridetta pianificazione territoriale paesistica (PTCP) ed in particolare con il regime IS MA disciplinato dall'art. 49 delle relative norme di attuazione, nonché la coerenza dell'attuale destinazione agricola con lo stato dei luoghi e l'obiettivo di mantenimento delle caratteristiche ambientali e funzionali.

CONTRODEDUZIONE:

Come emerso nel corso della conferenza di servizi promossa in data 12/11/2019 dal competente Provveditorato OO.PP. Piemonte - Valle d'Aosta, Sede coordinata di Genova ai fini dell'approvazione sotto il profilo urbanistico e paesaggistico del progetto in argomento, lo stesso si pone in variante rispetto al vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, oltre che rispetto al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Albenga approvato con D.P.G.R. n. 136 del 04/09/2002 e modifica contestualmente il P.U.C. nel frattempo adottato.

A tal fine, è stato acquisito il preliminare assenso da parte dell'Amministrazione Comunale con deliberazione n. 6 del 27/01/2021.

4.

ESTRATTO:

La variante del PUC proposta contrasta con gli obiettivi, le finalità e la salvaguardia paesaggistico-ambientale dei luoghi contenute nell'AMBITO E1: ZONA AGRICOLA INTENSIVA E SPERIMENTALE DELLA PIANA. L'art. 49 Ambito E1: zona agricola intensiva e sperimentale della piana.

L'ambito urbanistico E1 della piana di Albenga è destinato allo sviluppo e all'evoluzione del ciclo agricolo, mediante forme e tecniche di produzione agronomica avanzata e sperimentale. La zona E1 è una zona produttiva destinata ad attività agricole prevalenti in base alle norme di legge vigenti.

SINTESI:

Il soggetto osservante, nel richiamare la disciplina normativa del Piano Regolatore Generale, evidenzia la mancata conformità della variante al PUC (da intendersi PRG ndr) con gli obiettivi, le finalità e la salvaguardia paesaggistico ambientale dei luoghi stabiliti per l'Ambito Urbanistico E1 dall'art. 49 delle relative Norme di Attuazione.

CONTRODEDUZIONE:

Come emerso nel corso della conferenza di servizi promossa in data 12/11/2019 dal competente Provveditorato OO.PP. Piemonte - Valle d'Aosta, Sede coordinata di Genova ai fini dell'approvazione sotto il profilo urbanistico e paesaggistico del progetto in argomento, lo stesso si pone in variante al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Albenga approvato con D.P.G.R. n. 136 del 04/09/2002 e modifica contestualmente il P.U.C. nel frattempo adottato.

A tal fine, è stato acquisito il preliminare assenso da parte dell'Amministrazione Comunale con deliberazione n. 6 del 27/01/2021.

CONSIDERAZIONI FINALI:

L'osservazione appare parzialmente infondata e/o fondata su errati presupposti per quanto attiene agli aspetti procedurali ed urbanistici. Per gli aspetti inerenti gli impatti ambientali evidenziati, gli stessi saranno considerati in esito alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 13 della L.R. 32/2012.

OSSERVAZIONE N. 2 - prot. n. 13564 del 24/03/2020, proponente O.P.S. GROUP S.r.l.

1

ESTRATTO:

La scrivente società è proprietaria dei terreni individuati catastalmente al Foglio 2 Sez Campochiesa Mapp.le 241, dove sono ubicate la propria sede amministrativa, le strutture operative e logistiche.

*L'approvazione del progetto, tanto più se venissero determinati **i limiti della fascia di rispetto autostradale così come riportato nella citata tavola di progetto**, comporterebbe un irreparabile restringimento delle possibilità di disporre dei beni dell'impresa soprattutto nel caso, che ricorre, di una necessità di riorganizzazione e di ampliamento dei propri fabbricati e delle proprie attività.*

Infatti la fascia di rispetto, si ripete, nella dimensione proposta si sovrappone quasi totalmente ai sedimi della sede aziendale ponendoli quindi inesorabilmente nelle ristrettezze operative proprie della normativa Prevista dal Codice della Strada.

Verrebbero soprattutto inibiti gli interventi di ampliamento dei fabbricati, di ricollocazione degli stessi nell'ambito dell'area e più in generale tutte le attività che comportino una ristrutturazione urbanistica dell'insediamento.

SINTESI:

L'osservante evidenzia le ricadute sulla proprietà alla luce della definizione dei nuovi limiti della fascia di rispetto autostradale che interesserebbe pressoché interamente i fabbricati e le aree pertinenziali della propria sede aziendale, qualora intendesse operare interventi di riorganizzazione ed ampliamento della stessa.

CONTRODEDUZIONE:

Nel premettere come la fascia di rispetto stabilita dal vigente Piano Regolatore Generale per il tracciato autostradale presenti attualmente ampiezza pari a 60 m in coerenza con le disposizioni del Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione, si evidenzia tuttavia come la specifica disciplina (art. 17 delle Norme di Attuazione del vigente PRG) presenti una valenza urbanistica distinta ed ulteriore rispetto a quella del solo Codice, quest'ultima operando indipendentemente dalle previsioni urbanistiche locali stante l'assolutezza del vincolo sovraordinato.

Si evidenzia inoltre come la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 27/01/2021 non introduca, all'atto della definizione della variante urbanistica (ovvero della modifica al PUC adottato), una traslazione della fascia di rispetto urbanistica definita dal Piano Regolatore Generale, ancorché riportata negli elaborati progettuali. In aggiunta, per la parte interessata dall'intervento di cui trattasi, l'attuale fascia di rispetto urbanistica di Piano Regolatore Generale verrebbe meno all'atto dell'approvazione del progetto in quanto - in coerenza con gli elaborati del medesimo Piano - la stessa opera nel solo ambito agricolo E1.

Si conclude rappresentando come – all'atto dell'approvazione del progetto in argomento – non troverà applicazione dunque la disciplina di cui all'art. 17 delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale, non determinandosi una traslazione della fascia di rispetto urbanistica, riferita al mero tracciato viario autostradale, ma la sola disciplina della fascia di rispetto introdotta dal Codice della Strada e meglio definita all'art. 26 del relativo regolamento di attuazione, essendo sovraordinata ed automaticamente conseguente.

Per quanto attiene la disciplina del Piano Urbanistico Comunale adottato, si specifica come lo stesso non introduca una disciplina urbanistica per la regolamentazione della fascia di rispetto autostradale, valendo in ogni caso le ridette disposizioni del Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione.

2.

ESTRATTO:

Alla luce di quanto sopra evidenziato, e con riserva di tutelare le proprie prerogative in ogni sede fosse necessario ricorrere, la scrivente propone una riduzione ad almeno trenta metri della fascia che farebbe salva almeno parte della proprietà, basandosi sui seguenti presupposti:

• Il PUC adottato classifica l'area in oggetto tra gli Ambiti edificati a prevalente matrice produttiva, artigianale e commerciale. Ricorrerebbe nel caso quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, DPR 495 del 16/12/1992 che prevede al comma 3: "Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art. 4 del Codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, (...), le distanze da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade non possono essere inferiori a: a) 30 m per le strade di tipo A (...)."

SINTESI:

L'osservante propone la riduzione dell'ampiezza della fascia di rispetto autostradale a 30 mt a mente dell'art. 26, comma 3, del DPR 495/1992 di cui è integralmente riportato il contenuto, alla luce del fatto che la disciplina del PUC adottato classifica l'area entro il perimetro degli ambiti edificati a prevalente matrice produttiva, artigianale e commerciale.

CONTRODEDUZIONE:

Rispetto al PUC adottato, l'area oggetto di intervento ricade entro il perimetro degli "Ambiti edificati a prevalente matrice produttiva, artigianale e commerciale" come disciplinate dall'art. 2.10 delle relative "Norme di conformità e congruenza" che si riporta nel seguito.

Art. 2.10 - Ambiti di riqualificazione a prevalente matrice produttiva artigianale e commerciale

Carico insediativo aggiuntivo

Fatto salvo quanto autorizzato o autorizzabile in base alle previsioni di strumenti attuativi approvati alla data di adozione delle presenti norme e quanto sottospecificato in relazione agli interventi ammessi attraverso PUO o permesso di costruire convenzionato, non sono ammessi carichi insediativi aggiuntivi.

Usi ammessi

Funzioni produttive artigianali, industriali, commerciali e di servizio.

Interventi ammessi

Con attuazione edilizia diretta: tutti i tipi di intervento edilizio.

Con PUO e permesso di costruire convenzionato: ristrutturazione urbanistica

Modo di attuazione PUO, o permesso di costruire convenzionato per i lotti di dimensione inferiore a 5.000 mq, nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica.

Titolo convenzionato ove previsto dallo Strumento urbanistico attuativo approvato.

Attuazione edilizia diretta negli altri casi.

Dotazioni urbanizzative

Come disposto dalle norme relative agli usi, non monetizzabili.

Prescrizioni morfologiche

Negli interventi di ristrutturazione urbanistica è ammesso l'incremento dell'edificio sino a ml 12 di altezza, a fronte di una riduzione del rapporto di copertura fino ad almeno il 50% della superficie di intervento e ad un significativo recupero delle superfici impermeabilizzate con l'inserimento di equipaggiamento vegetazionale.

Negli altri casi si osservano l'altezza e il rapporto di copertura preesistenti o quelli già autorizzati.

Prescrizioni ecologiche-ambientali

E' escluso l'insediamento di nuove attività classificate insalubri. Eventuali eccezioni potranno essere istituite in relazione alla funzionalità di aziende preesistenti nell'ambito, alla particolare esiguità della dimensione dell'attività esercitata, alla collocazione marginale rispetto al contesto urbano, alla previsione di adeguate misure di controllo, di sicurezza e di depurazione che l'azienda si impegna a mettere in atto.

E' inoltre escluso l'insediamento di attività a rischio di incidente rilevante.

L'articolo delle Norme soprariportato evidenzia come, entro il perimetro di tali ambiti, non siano ammessi carichi insediativi aggiuntivi, salvo il caso in cui sia previsto un complessivo intervento di ristrutturazione urbanistica, da attuarsi mediante PUO o permesso di costruire convenzionato per lotti di dimensione inferiore a 5000 mq.

In tal senso l'ambito può essere considerato come suscettibile di trasformazioni, tuttavia la relativa attuazione non è di tipo diretto, rimandando all'approvazione di un piano urbanistico operativo (PUO) ovvero al rilascio di un titolo edilizio di tipo convenzionato per lotti di estensione inferiore a 5000 mq.

All'attuazione diretta sono rimandati, in via residuale, tutti gli interventi edilizi di natura manutentivo - conservativa, ovvero di ristrutturazione edilizia a condizione che non comportino aumento del carico insediativo.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 380/2001, così come modificato dalla legge 120/2020: "Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e

ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico."

Pertanto, una delle fattispecie di intervento contemplate all'art. 26 comma 3 del DPR 495/1992, ovvero le "ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali", risulta suscettibile di intervento diretto nell'ambito urbanistico in questione.

Per quanto sopra, a PUC approvato, pare configurarsi il caso di ammissibilità della fascia di rispetto autostradale, come istituita dal Codice della Strada, di 30 metri, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del DPR 495/1992.

3.

ESTRATTO:

• Nel caso in esame l'area di che trattasi non è classificabile quale "strada", pertanto la fascia di rispetto deve essere misurata a partire dal ciglio (distanza dal confine stradale), anche in considerazione della tuttora mancante classificazione delle strade prevista dall'art. 2 comma 8 C.d.S., per effetto della norma transitoria contenuta nell'art. 234 comma 5 C.d.S., per cui il complesso normativo che regola le distanze dalle strade è a tutt'oggi costituito legge urbanistica nazionale 17 agosto 1942, n. 1150, come integrata con l'inserimento dell'art. 41 septies, ad opera dell'art. 19 L. n. 765/1967. Detto art. 41 septies dispone - fuori dal perimetro dei centri abitati - il rispetto di distanze minime dal nastro stradale, misurate dal relativo ciglio, stabilite con Decreto del Ministero per i lavori pubblici in concerto con i Ministeri dei Trasporti e dell'Interno, ossia con il D.M. 1° aprile 1968, in particolare con il suo articolo 4. Tale circostanza è stata rilevata e confermata anche dal TAR Liguria (sez. I, n. 281 del 13/02/2012).

SINTESI:

L'osservante, nell'invocare l'inapplicabilità dell'art. 26 del DPR 495/1992, afferma come la distanza della fascia di rispetto vada misurata a partire dall'effettivo ciglio stradale, tenuto conto che l'opera a progetto non è classificata "strada".

CONTRODEDUZIONE:

Si richiama integralmente il contenuto della nota prot. n. 42601 del 30/09/2016 inoltrata dalla società Autostrada dei Fiori S.p.A. a riscontro della richiesta di parere di competenza nell'ambito del procedimento di approvazione del Piano Urbanistico Comunale, nella quale è specificato quanto segue:

- Le pertinenze autostradali / stradali costituiscono "infrastruttura autostradale / stradale".
- La fascia di rispetto autostradale/stradale è fissata dal nuovo Codice della Strada - D.Lgs. n. 285/1992 artt. 2, 3, 16 e 18 nonché dal relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. n. 495/1992, artt. 26 e 28.
- I suddetti artt. 26 e 28 del Regolamento di Esecuzione n. 495/1992 prevedono che la fascia di rispetto venga misurata dal "confine stradale" che, così come

definito all'art. 3 del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) è il *"limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato..."*.

L'approvazione del progetto di cui trattasi implica la classificazione dell'area quale "pertinenza autostradale" e conseguentemente comporta l'insorgenza della fascia di rispetto da computarsi a partire dal confine della proprietà autostradale.

(cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 17/03/2015 - TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 29/05/2014, n. 1375).

CONSIDERAZIONI FINALI:

In esito alle verifiche prodotte in sede di controdeduzione dei singoli punti dell'osservazione, la stessa appare parzialmente infondata e/o fondata su errati presupposti per quanto riguarda i punti 1 e 3. Limitatamente al punto 2 l'osservazione pare invece meritevole di accoglimento.

Albenga, maggio 2021.



for a living planet®

WWF Savona
Indirizzo:
c/o ACLI
Piazza Marconi 2
17100 Savona

Tel: 019.838271
Fax: 019/807442
e-mail: savona@wwf.it
pec :
wwfsavona@legalmail.it

(ALLEGATO 1)

Prot. 36 ep

Savona, lì 10/03/2021

**ALLA REGIONE LIGURIA
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E VAS**

**AL COMUNE DI ALBENGA
SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO**

**ALLA PROVINCIA DI SAVONA
SETTORE EDILIZIA ED AMBIENTE**

**SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA ED EDILIZIA
SERVIZIO PROCEDIMENTI CONCERTATIVI**

**ALLA REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA**

**ALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA E LE PROVINCE DI IMPERIA, LA SPEZIA E
SAVONA**

Oggetto: progetto definitivo di riqualificazione ed ampliamento dell'area di servizio "Ceriale nord". **Osservazioni.**

In riferimento all'oggetto, si ritiene di formulare osservazioni, che vengono qui inviate, nello specifico documento allegato alla presente.

Registrato come:
Associazione WWF
Savona
via dei Mille 4 17100
Savona
C.F. 92089450099
Reg. Agenzia delle
Entrate n. 2388

Iscrizione al registro reg. della
Regione Liguria delle
organizzazioni di volontariato
con Decreto del Dirigente n.
335 del 18/02/2010.
O.N.L.U.S. di diritto ai sensi
del Dlgs. 460/1997.

Nell'attesa di un riscontro in merito alle osservazioni qui fornite, si coglie l'occasione per porgere Distinti saluti.

WWF Savona
Il Responsabile Urbanistica e Tutela del Territorio
Marco Piombo



Premesso che il presente progetto viene redatto nell'ambito della Progettazione definitiva relativa alla riqualificazione ed ampliamento dell'area di servizio "Ceriale nord" dell'autostrada dei fiori.

La zona di intervento (27.200mq) è costituita dall'attuale area della stazione di servizio, che è ubicata prevalentemente nel comune di Ceriale (5 076 mq), e da un'area agricola adiacente alla stazione di servizio, situata nel comune di Albenga (22 124mq).

Come si legge nel progetto:

- *Per avere la conformità con gli strumenti urbanistici vigenti, per quanto riguarda il comune di Albenga, è necessario richiedere una variante al P.R.G. vigente ed introdurre una modifica in itinere al P.U.C. adottato.*

Nello specifico, come su indicazione fornita dal Comune di Albenga in sede di Conferenza dei servizi con nota Prot.Gen. 54485 Clas.06 del 04/12/2019, la nuova zona sarà così identificata:

- ☐ *secondo il P.R.G. vigente quale "area destinata a servizi connessi alla viabilità autostradaletruck park;*
- ☐ *secondo il P.U.C. adottato quale "area di pertinenza della viabilità esistente"*

.....tale proposito è stato redatto un progetto dettagliato sulle qualità e tipologie di piante che dovranno essere poste a corredo dell'opera da realizzare fornendo così alla nuova area di servizio un punto di vista panoramico che si prefigge di armonizzare l'effetto paesaggistico ambientale che la circonda in modo da penetrare totalmente il territorio esistente ed uniformare la nuova realtà progettuale con esso.

Nelle conclusioni redatte e contenute nel rapporto Preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS, si legge:

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

Dall'analisi dello stato attuale e delle caratteristiche degli impatti effettuate sulle tematiche ambientali Aria, Acqua, Suolo e Inquinamento acustico, emerge che l'intervento non comporterà effetti negativi sull'ambiente e che le scelte progettuali prese hanno tenuto conto delle possibili criticità presenti.

Per quanto riguarda il consumo del suolo, l'attuale area agricola in stato di abbandono verrà trasformata nel nuovo truck park, per il quale è stato redatto un apposito progetto del verde finalizzato al mantenimento delle alberature esistenti e all'utilizzo delle specie autoctone.

Osservazioni.

1) L'intervento proposto in ulteriore variante al vigente PRG, dovrà essere soggetto alla valutazione Ambientale strategica a fronte delle norme vigenti.

Il vigente DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152, stabilisce (come meglio evidenziato in giallo) all'allegato 1 (parte seconda) quanto già in parte indicato ed evidenziato nelle presenti osservazioni in relazione agli impatti sulle componenti: 2. *Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: - probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; - **carattere cumulativo degli impatti**; - natura transfrontaliera degli impatti; - rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti); - entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate); - valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo; - impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.)*

Se correttamente applicata la procedura di VAS (verifica di assoggettabilità compresa) secondo i principi non solo della Direttiva 2001/42 ma anche del DLgs 152/2006, non richiede alcuna particolare specificazione di tipologie di interventi pianificatori per la sua applicabilità automatica. Infatti le casistiche che restavano in vigore nell'allegato A non possono essere esaustive con il rischio di favorire interpretazione restrittive dell'applicabilità della VAS. Secondo il principio affermato dalla Corte di Giustizia: *"la finalità della Direttiva 2001/42 consiste nel garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente, per cui le disposizioni che delimitano l'ambito di applicazione di tale direttiva, ed in special modo quelle che enunciano le definizioni degli atti ivi previsti, devono essere interpretate in senso ampio. Qualunque eccezione o limitazione a tali disposizioni, conseguentemente, deve essere di stretta accezione."* (Corte di Giustizia UE causa C-567/10, EU:C:2012:159, punto 37).

Nel contempo la Verifica di Assoggettabilità ha l'obiettivo di verificare se le previsioni del Piano/Programma possano avere impatti significativi sull'ambiente tali da necessitare l'attivazione della procedura di valutazione ambientale vera e propria.

Per quest'ultimo fine, si fa riferimento ai criteri dell'Allegato I del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.: *"Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi."*

Il presente documento illustra le caratteristiche della proposta di Variante e le caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate.

Obiettivo del Rapporto Preliminare è permettere all'autorità competente regionale (Settore urbanistica - Servizio procedimenti concertativi) di valutare se la normativa al PRG vigente del Comune di Albenga in attesa di approvazione definitiva del PUC, possa avere impatti significativi sull'ambiente e assumere quindi una decisione in merito all'esclusione o all'assoggettamento a VAS.

Si rammenta che la valutazione dei potenziali effetti dello strumento urbanistico doveva comunque essere effettuata considerando almeno i seguenti aspetti:

- *effetti su fauna, vegetazione ed ecosistemi;*
- *implicazioni di carattere idrogeologico e geomorfologico delle trasformazioni;*
- *effetti su paesaggio, beni culturali ed archeologici;*
- *consumo di risorse non rinnovabili (suolo ed eventuali altre);*
- *effetti indotti sulla matrice antropica (es. eventuali implicazioni ambientali dell'aumento dei flussi di traffico sulla rete viaria in termini di inquinamento acustico ed atmosferico, ...);*
- *consumi di energia (es. per il riscaldamento ed il raffrescamento);*
- *consumi di risorse idriche;*

Anche la vigente legge regionale che ha modificato la legge quadro sulla VAS introduce l'obbligo della VAS per i piani e programmi su aree minori (anche nel senso delle dimensioni areali). Questa modifica è dovuta alla mera attuazione di quanto previsto dalla Corte Costituzionale che con sentenza 178/2013 aveva dichiarato incostituzionale la norma regionale ligure che escludeva la VAS. La sentenza della Corte Costituzionale accoglieva pienamente i motivi di ricorso dell'Avvocatura di Stato in particolare veniva dichiarata la illegittimità costituzionale del comma 2 articolo 3 della legge regionale ligure per il quale i piani per piccole aree e le modifiche minori di piani e programmi in generale possono essere automaticamente esclusi dalla procedura di verifica se non rientrano nei casi indicati da un apposito allegato alla legge regionale (allegato A), anche l'allegato è stato dichiarato illegittimo costituzionalmente: "identifica casi di esclusione di detta verifica, in base alle sole dimensioni quantitative degli interventi".

L'allegato A alla legge regionale ligure in esame definisce alcune categorie di piani e programmi, fondando l'applicabilità della procedura di verifica sulla base di soglie dimensionali (es. ampiezza area interessata dal piano). Secondo la sentenza della Corte Costituzionale: **"la dimensione quantitativa e l'entità delle modifiche dei piani, possono giustificare, sulla base di criteri predeterminati, l'esonero dalla procedura di Vas, non dalla verifica di assoggettabilità, la quale è invece l'esito prodotto dalle disposizioni censurate che, in tal modo riducono il livello di tutela ambientale."**

La conseguenza di quanto sopra è che se il Comune è Autorità Competente deve decidere anche se assoggettare a VAS o meno il progetto in oggetto. Infatti è sufficiente leggere anche qui la normativa regionale chiarissima:

a) il comma 1 articolo 13 della legge regionale 32/2012 recita: "l'autorità competente procede alla verifica di assoggettabilità alla VAS al fine di accertare se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente";

b) Il comma 6 articolo 13 della legge regionale 32/2012 aggiunge: "L'autorità competente adotta, entro novanta giorni dallo scadere del termine di cui al comma 4, il motivato provvedimento di verifica avente efficacia vincolante, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla valutazione e dettando le eventuali prescrizioni, tenuto conto dei pareri pervenuti."

Impatti sul consumo di territorio e delle pratiche agricole

Il territorio di Albenga, con la sua pianura alluvionale fertile offre ancora oggi uno spazio di grande pregio per l'esercizio di una agricoltura di qualità.

Un settore capace di futuro, visto il trend nazionale e l'attenzione e la validità anche turistica delle produzioni tipiche del territorio, e la multifunzionalità odierna dell'azienda agricola. Un'economia virtuosa che nasce dai prodotti agricoli a Km 0.

Attività economica che più di ogni altra rispetta le esigenze ambientali, paesaggistiche e del territorio anche a scopo di migliorare qualitativamente l'offerta turistica.

Osservazioni nel merito.

Nel progetto si legge:

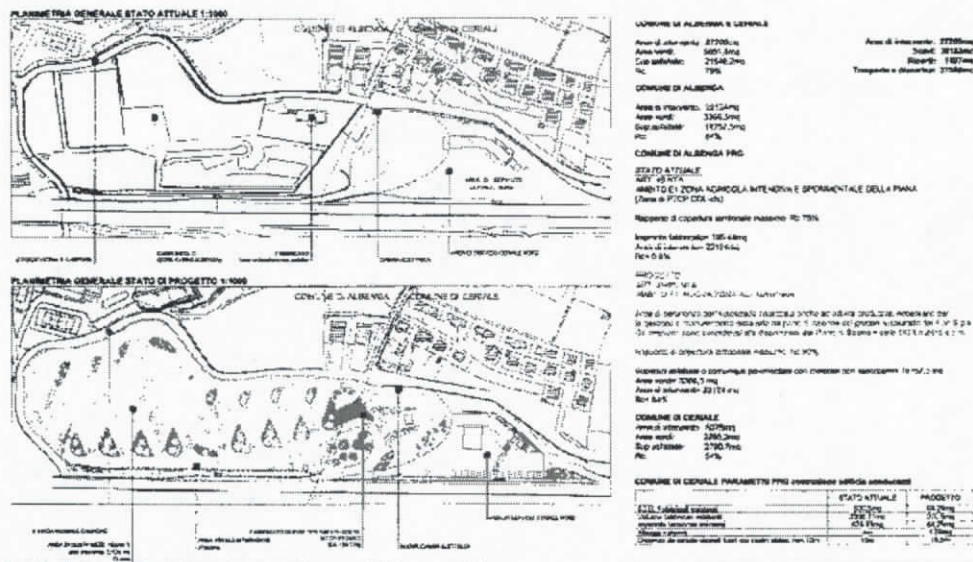
RELAZIONE AGRONOMICA SULLE NUOVE SISTEMAZIONI A VERDE

La nuova area di servizio in progetto prevede la realizzazione di sistemazioni a verde finalizzate non solo al miglioramento estetico del complesso ma anche a garantire una maggiore funzionalità e vivibilità di tutta la superficie.

A tal fine il progetto prevede l'inserimento di alberature e di piante arbustive ad alto valore ornamentale e che dovranno ben adattarsi alle condizioni di clima e di suolo presenti nell'area.

Dal punto di vista realizzativo le nuove sistemazioni a verde si sviluppano su di una superficie complessiva di 6.410 mq suddivisi in 27 aiuole di superficie variabile dai 47mq della più piccola sino a 1.636 mq per la più grande.

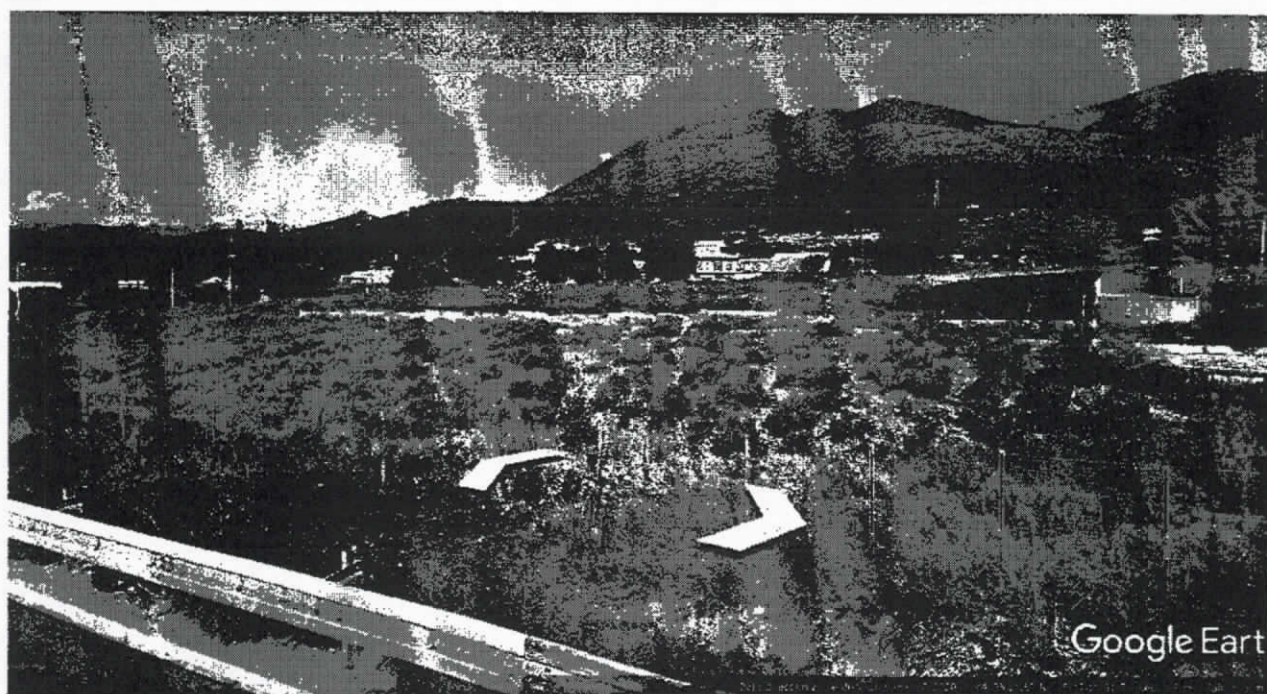
Le piante di cui è previsto l'inserimento sono diverse a seconda delle funzioni cui le stesse devono adempiere e a seconda dello spazio a disposizione.



Estratto progettuale.

Osservazioni

Tali ambiti risultano parti residuali non consumate dalle reti infrastrutturali realizzate o in corso di attuazione, in relazione alle quali si rileva un profondo impoverimento della ricchezza agricola di tale piana. L'attuale situazione da una parte conferma ancora il mantenimento delle culture mentre in altre parti (in particolare quelle più prossime l'edificato o alle infrastrutture), risultano prossime ad uno stato di abbandono.



Come si presenta l'area oggetto dell'intervento (fonte google earth).

Pertanto appare necessario che la disciplina di tali ambiti garantisca il mantenimento delle attuali caratteristiche quali riconosciute dal PTCP e l'uso agricolo produttivo quale riconosciuto dal PRG, posto che un ulteriore consumo di suolo ecceda i caratteri del mantenimento oltre che a porsi in contrasto con il PTCP, verrebbe a sottrarre aree già coltivate o potenzialmente coltivabili, in contraddizione con le finalità riconosciute dallo stesso PRG e PTCP.

Come si può notare l'ambito presenta spazi inedificati in ambito agricolo-urbano che necessitano di tutela e salvaguardia e non di ulteriori cementificazioni.

La proposta di variante, al PRG, non risulta condivisibile in considerazione dell'attuale stato dei luoghi, caratterizzati dalla presenza di fondi agricoli ed abitazioni e manufatti edilizi sparsi

E' evidente che la conversione di aree agricole o ex agricole ad aree con cambio di destinazione d'uso, non può che determinare una riduzione della risorsa "suolo" e con conseguente diminuzione della percentuale di territorio comunale a carattere "naturale" o "seminaturale". Per quanto riguarda gli impatti sulle acque sotterranee anche in questo caso non vengono valutate nel dettaglio le ripercussioni che la nuova cementificazione del suolo avrà sul sistema.

Si osserva come nel progetto non vengono evidenziate le specie arboree ed arbustive presenti (difatti si parla solo di aree agricole abbandonate) e quindi non sia prevista la loro ripiantumazione !!!

Inoltre la compensazione di verde frammentato prevista a progetto non contempla la perdita di suolo inedificato con destinazione urbanistica agricola.

Risulta insufficiente la prevista compensazione a verde e la stessa appare troppo frammentata.

Osservazioni. Conformità dell'intervento con il vigente PTCP (IS-MA) per l'area identificata.

Si osserva che il consumo di suolo previsti risulta eccessivo vista la presenza dei residui lembi inedificati, in quanto l'elevata concentrazione volumetrica impedirebbe il conseguimento delle finalità proprie dell'area oggetto di tutela, posti in generale alla base della disciplina paesaggistica di livello puntuale del vigente PRG.

Si osserva l'incompatibilità dello schema di assetto urbano configurato per l'area di intervento, rispetto agli obiettivi di MANTENIMENTO perseguiti dal PTCP sub-assetto - insediativo, in termini quantitativi ed anche in relazione alla preservazione delle caratteristiche insediative della zona anche in rapporto alla valutazione di altre eventuali e possibili alternative/opzioni di intervento.



Questa modifica comporta un aumento del carico urbanistico in ambito IS-MA che presenta oggi già un ambito con edificazioni sparse e pertanto tale ulteriore carico insediativo prevedrebbe una variante al PTCP da IS-MA a IS-MA saturo.

E pertanto rientrerebbe nelle condizioni poste dall'allegato A all'art. 13 della L.R. 32/2012 e smi) da cui si possono attendere potenziali effetti sull'ambiente dal progetto di variante:

- varianti al P.T.C.P., sub Assetto Insediativo delle indicazioni del livello locale, relative ai regimi normativi di Conservazione ed ai regimi normativi ANI-MA, IS-Ma saturo, ISMA- CPA e IS-MA, che siano preordinate alla realizzazione di nuovi insediamenti o alla trasformazione di quelli esistenti;

Contrariamente a quanto riportato a progetto che esclude la possibilità di assoggettare tale variante alla verifica di V.A.S. ex art. 13 L.R. n. 32/2012 e smi .!!!

Osservazioni

Si rileva come tale variante non sia compatibile con lo stato dei luoghi, la pianificazione urbanistica di settore ed i vincoli presenti in quanto:

l'area proposta che presenta caratteristiche e finalità di consumo di suolo, nonché le infrastrutture viarie e di servizio adottate, non essendo, non del tutto conformi a quanto disposto dalle Norme di Attuazione del piano, contrastano, con le previsioni indicate dal PTCP;

- il previsto intervento edificatorio ricade **in zona qualificata dal P.T.C.P. regionale come IS.MA, ed è quindi sottoposta al regime insediativo di Mantenimento.**

Secondo quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico,

*Tale regime si applica nei casi in cui si riconosce l'esistenza di un equilibrato rapporto tra l'insediamento e l'ambiente naturale o agricolo e nei quali si ritiene peraltro compatibile con la tutela dei valori paesistico-ambientali, o addirittura funzionale ad essa, un incremento della consistenza insediativa o della dotazione di attrezzature ed impianti, **sempreché questo non ecceda i limiti di un insediamento sparso.***

Effettivamente l'area in oggetto si colloca in una posizione che presenta ancora determinati caratteri di insediamento sparso in area agricola.

Le nuove opere edificatorie previste, non garantiscono la reale finalità dettata dalla stessa proposta variante con finalità primaria agricola ed è inserita in un contesto ambientale ed agricolo con edificazioni sparse, rischiano fortemente di alterare nonché di compromettere l'esistenza di un equilibrato rapporto tra l'insediamento e l'ambiente naturale o agricolo e nei quali si ritiene peraltro compatibile con la tutela dei valori paesistico-ambientali, di cui l'ISMA sancisce. Al momento l'area risulta detenere i valori urbanistici ancora accettabili in rapporto anche agli standard urbanistici contenuti nella normativa vigente. Tale previsione edificatoria, rischia inoltre di creare pericolosi precedenti per l'area IS-MA.

Rammentiamo che Secondo quanto stabilito dall'art. 49, comma 2, del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico,

L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere le caratteristiche insediative della zona, con particolare riguardo ad eventuali ricorrenze significative nella tipologia e nella ubicazione degli edifici rispetto alla morfologia del terreno.

Mente il comma 3 recita: Sono pertanto consentiti quegli interventi di nuova edificazione e sugli edifici esistenti, nonché di adeguamento della dotazione di infrastrutture, attrezzature e impianti che il territorio consente nel rispetto delle forme insediative attuali e sempre che non implicino né richiedano la realizzazione di una rete infrastrutturale e tecnologica omogeneamente diffusa.

Ovviamente un intervento del genere non risulta compatibile con l'attuale regime, per cui l'intervento edificatorio dovrebbe essere oggetto di variante al PTCP perlomeno in **regime IS-MA saturo** !.

Inoltre risulta critico, il rapporto tra caratteristiche di variante d'uso del suolo e tipologiche della proposta ed i contenuti della normativa paesistica riferita alle zone IS-MA del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico regionale, con particolare riferimento alla previsione e le eventuali opere infrastrutturali, alla prossimità degli edifici, e alle loro caratteristiche riferibili maggiormente ad un contesto "urbano" piuttosto che "rurale".

La variante del PUC proposta contrasta con gli obiettivi, le finalità e la salvaguardia paesaggistico-ambientale dei luoghi contenute nell'AMBITO E1: ZONA AGRICOLA INTENSIVA E SPERIMENTALE DELLA PIANA. L' art. 49 Ambito E1: zona agricola intensiva e sperimentale della piana.

L'ambito urbanistico E1 della piana di Albenga è destinato allo sviluppo e all'evoluzione del ciclo agricolo, mediante forme e tecniche di produzione agronomica avanzata e sperimentale. La zona E1 è una zona produttiva destinata ad attività agricole prevalenti in base alle norme di legge vigenti.

L'area ricadendo in regime IS-MA, inoltre si osserva :

La disciplina di Mantenimento persegue due concorrenti obiettivi:

- 1) Il mantenimento di una zona destinazione effettivamente agricola, prevedendo interventi esclusivamente a servizio dell'agricoltura e funzionali alla conduzione del fondo ed all'esercizio dell'attività agricola;
- 2) La conservazione, quale criterio generale, dell'insieme ambientale, in conformità consolidata dal punto giurisprudenziale che ***"la zona agricola possiede anche una valenza conservativa dei valori naturalistici, venendo a costituire il polmone dell'insediamento urbano, assumendo per tale via la funzione decongestionante e di contenimento dell'espansione dell'aggregato urbano"*** **(cfr varie citazioni del Consiglio di Stato).**

A tal riguardo si osserva che per il costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa ***il potere di pianificazione incontra limiti nella preesistente situazione dei luoghi nel caso in cui incorra in manifesta irrazionalità.***

Quindi nel caso in questione risulta evidente che la destinazione agricola, da sempre attribuita ai terreni ora in coltivazione o ex coltivati, è volta a preservarne le caratteristiche ambientali e funzionali.

VALUTAZIONI CONCLUSIVE DELLE OSSERVAZIONI

Il Progetto risulta impattante in un contesto che presenta già fenomeni di urbanizzazione invasiva sotto il profilo di consumo del suolo e dal punto di vista paesaggistico-ambientale. Lo stesso risulta invasivo anche nell'ambito delle prestazioni e degli impatti ambientali e di incidenza descritti a progetto.

Prot. 145
Del 23/03/2021

(ALBENGA 2)

Spett.le
Città di Albenga
Area Pianificazione e sviluppo infrastrutturale.
Via pec:
protocollo@pec.comune.albenga.sv.it

Oggetto: Procedura d'Intesa Stato-Regione ai sensi dell'art. 81, comma 3, del D.P.R. 616/1977 così come modificato dal regolamento di attuazione approvato con il successivo D.P.R. 383/1994 per l'approvazione del **progetto di ampliamento e riqualificazione dell'esistente area di servizio Ceriale Nord sull'Autostrada A10 Savona-Ventimiglia** da eseguirsi presso le aree ubicate in frazione Campochiesa, Reg. Campore e meglio individuate a catasto al Fg. 2/CAM, mapp.le 187 188 189 190 191 192 193 232 246 247 331 349 351 comportante variante al P.R.G. vigente e modifica in itinere al P.U.C. adottato. Proponente: Autostrada dei fiori SpA.

OSSERVAZIONI.

Il sottoscritto Giovanni Puricelli nato a Alassio il 04/11/1967 e residente in Alassio, corso Dante n. 234/5 C.F. PRCGNN67S04A122K in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società OPS Group Srl con sede in Milano, via U. Visconti di Modrone, 11 C.F. 07794380969, presa visione attraverso il sito internet del Comune di Albenga, degli elaborati costituenti la variante urbanistica descritta nell'oggetto della presente e in particolare la Tavola 012A P186_D_A10 STFCW003 Fascia di risp. Autostradale, con la presente

OSSERVA:

La scrivente società è proprietaria dei terreni individuati catastalmente al Foglio 2 Sez Campochiesa Mapp.le 241, dove sono ubicate la propria sede amministrativa, le strutture operative e logistiche.

L'approvazione del progetto, tanto più se venissero determinati i limiti della fascia di rispetto autostradale così come riportato nella citata tavola di progetto, comporterebbe un irreparabile restringimento delle possibilità di disporre dei beni dell'impresa soprattutto nel caso, che ricorre, di una necessità di riorganizzazione e di ampliamento dei propri fabbricati e delle proprie attività.

Infatti la fascia di rispetto, si ripete, nella dimensione proposta si sovrappone quasi totalmente ai sedimi della sede aziendale ponendoli quindi inesorabilmente nelle ristrettezze operative proprie della normativa Prevista dal Codice della Strada.

Verrebbero soprattutto inibiti gli interventi di ampliamento dei fabbricati, di ricollocazione degli stessi nell'ambito dell'area e più in generale tutte le attività che comportino una ristrutturazione urbanistica dell'insediamento.

ALBENGA regione Signola, 1 - tel. +39 0182 542254 - fax 0182 52376 - albenga@opsgroup.it - opsgroup@legalmail.it - opsgroup.it

ROMA via Filippo Bottazzi, 6 - tel. +39 06 53277140 - fax 06 58230044 - roma@opsgroup.it
ROVIGO viale della Scienza, 29/31 - tel. +39 0425 475400 - fax 0425 475380 - rovigo@opsgroup.it
OPS GROUP Srl - sede legale: via U. Visconti di Modrone, 11 - 20122 Milano
codice fiscale/partita IVA 07794380969 - REA Mi1982358

Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001 

Per quanto osservato e per le numerose criticità elencate, si chiede un parere negativo del progetto evitando una così massiccia realizzazione di parcheggi e limitando al minimo l'intervento sull'area verde.

Si chiede pertanto che il progetto in questione debba comunque essere assoggettato a V.A.S. in quanto il DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 stabilisce all'allegato 1 (parte seconda) in relazione agli impatti sulle componenti: 2. *Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:* - *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;* - **carattere cumulativo degli impatti;** *entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);* - *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:* - *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,* - *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;* - *impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.))*

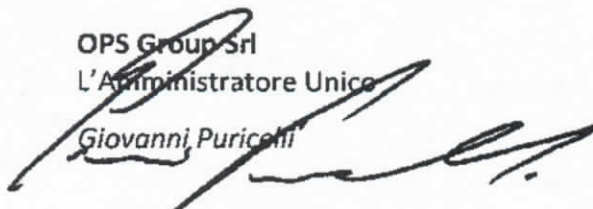
Alla luce di quanto sopra evidenziato, e con riserva di tutelare le proprie prerogative in ogni sede fosse necessario ricorrere, la scrivente propone una riduzione ad almeno trenta metri della fascia che farebbe salva almeno parte della proprietà, basandosi sui seguenti presupposti:

1. Il PUC adottato classifica l'area in oggetto tra gli *Ambiti edificati a prevalente matrice produttiva, artigianale e commerciale*. Ricorrerebbe nel caso quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, DPR 495 del 16/12/1992 che prevede al comma 3: "Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art. 4 del Codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta(...), le distanze da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade non possono essere inferiori a: a) 30 m per le strade di tipo A (...)."
2. Nel caso in esame l'area di che trattasi non è classificabile quale "strada", pertanto la fascia di rispetto deve essere misurata a partire dal ciglio (distanza dal confine stradale), anche in considerazione della tuttora mancante classificazione delle strade prevista dall'art. 2 comma 8 C.d.S., per effetto della norma transitoria contenuta nell'art. 234 comma 5 C.d.S., per cui il complesso normativo che regola le distanze dalle strade è a tutt'oggi costituito legge urbanistica nazionale 17 agosto 1942, n. 1150, come integrata con l'inserimento dell'art. 41 *septies*, ad opera dell'art. 19 L. n. 765/1967. Detto art. 41 *septies* dispone – fuori dal perimetro dei centri abitati – il rispetto di **distanze minime dal nastro stradale, misurate dal relativo ciglio**, stabilite con Decreto del Ministero per i lavori pubblici in concerto con i Ministeri dei Trasporti e dell'Interno, ossia con il D.M. 1° aprile 1968, in particolare con il suo articolo 4. Tale circostanza è stata rilevata e confermata anche dal TAR Liguria (sez. I, n. 281 del 13/02/2012).

Tutto quanto sopra premesso e facendo seguito alle intercorse intese verbali, confidiamo che in tempi brevi ci venga comunicato il positivo accoglimento delle osservazioni suesposte, onde evitare evidenti e irrimediabili danni all'esercizio dell'attività della scrivente società.

Si porgono distinti saluti e si resta a disposizione per ogni eventuale approfondimento si ritenesse necessario.

OPS Group Srl
L'Amministratore Unico
Giovanni Puricelli



COMUNE DI ALBENGA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 383 - D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616 (ART. 81) - INTESA STATO/REGIONE - CONFERENZA DI SERVIZI PER L'APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'AREA DI SERVIZIO "CERIALE NORD" DA ESEGUIRSI PRESSO LE AREE UBICATE IN FRAZIONE CAMPOCHIESA, REG. CAMPORE E MEGLIO INDIVIDUATE AL N.C.T. AL FG. 2/CAM, MAPPALI 187-188-189-190-191-192-193-232-246-247-331-349-351 - PROPONENTE AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A. - RELAZIONE ISTRUTTORIA SULLE OSSERVAZIONI A NORMA DELL'ART. 61, COMMA 1 E ART. 58, COMMA 7, LETT. B) DELLA L.R. 36/1997.

PARERE TECNICO

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta indicata in oggetto.

Addì 18 MAG 2021



IL DIRIGENTE DI AREA
(Ing. Chiara VACCA)

PARERE CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal d.l. 10.10.2012 n. 174, convertito in Legge 07.12.2012 n. 213, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, la quale comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Addì 18 MAG 2021



IL DIRIGENTE DI AREA
(Dott. Massimo SALVATICO)

Del ché si è redatto il presente verbale, per l'oggetto sopra indicato, contraddistinto dal n. **50** in data **24.05.2021**, che viene sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale.

IL PRESIDENTE
(Geom. Diego DISTILO)



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Anna NERELLI)

(Registro Pubblicazioni n. 1988)

Su attestazione del Messo Comunale
certifico che il presente atto trovasi in corso
di pubblicazione per gg. 15 (quindici) a far
tempo dal

- 8 GIU 2021

Albenga, - 8 GIU 2021



IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente atto, pubblicato senza reclamo

alcuno dal _____

al _____,
non essendo soggetto a controllo, è
divenuto esecutivo a termini dell'art. 134 -
comma 3° - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, in
data

Albenga, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

A11.5

**REGIONE LIGURIA**

VICE DIREZIONE GENERALE TERRITORIO

Data della registrazione di protocollo

Classificazione: 2019/G11.6.2/89

Allegati: 1

SETTORE URBANISTICA**SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E VAS**pec.

Oggetto: Comuni di Albenga e Ceriale (Sv). Procedura d'Intesa Stato-Regione ex art. 3 del D.P.R. n. 383/1994, per l'approvazione del progetto relativo all'ampliamento e alla riqualificazione dell'esistente area di servizio Ceriale Nord sull'Autostrada A10 Savona-Ventimiglia e contestuale procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 13 della l.r. n. 32/2012 e s.m..

Al Provveditorato Interregionale
OO.PP. Piemonte-Valle d'Aosta-
Liguria
Sede Coordinata di Genova

Al Comune di Ceriale (Sv)

Al Comune di Albenga (Sv)

Allegata alla presente si trasmette copia della deliberazione della Giunta Regionale n. 846 del 28/9/2021 relativa:

- alla pronuncia sulla verifica di assoggettabilità a VAS della variante al PRG del Comune di Albenga correlata al progetto in oggetto, con esito di esclusione da VAS;
- all'assenso all'approvazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 81, comma 1, lett. a) della l.r. n. 11/2015 s. m. e dell'art. 3 del DPR 383/1994, della variante al vigente PRG del Comune di Albenga, correlata al progetto in oggetto;
- alla valutazione non favorevole all'accoglimento delle osservazioni pervenute durante la fase di pubblicazione degli atti del procedimento, ferma restando la sottoposizione della relativa decisione alla conferenza dei servizi.

Per quanto di competenza della scrivente Amministrazione si informa che della suddetta deliberazione è in corso la pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

In relazione a quanto sopra evidenziato si chiede a codesto Provveditorato di comunicare agli scriventi Settori l'esito della Conferenza di Servizi.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore Affari Giuridici
Territorio
ad interim

Dirigente del Settore Urbanistica
(Dott. Daniele Casanova)

Il Dirigente del Settore Tutela del Paesaggio e Demanio
Marittimo
ad interim

Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e VAS
(Ing. Alessandro Croce)



Firmato
digitalmente da:
DANIELE CASANOVA
Regione Liguria
Firmato il: 06-10-
2021 16:21:57
Certificato valido
dal 12-06-2020
al 12-06-2023



Firmato
digitalmente da:
ALESSANDRO CROCE
Regione Liguria
Firmato il: 07-10-
2021 13:25:03
Certificato valido
dal 22-04-2021
al 22-04-2024



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 846-2021 - Seduta N° 3690 - del 28/09/2021 - Numero d'Ordine 27

NP/2021/305176

Oggetto Comuni di Ceriale e Albenga (Sv). Procedura d'Intesa Stato-Regione ex art. 3 del D.P.R. n. 383/1994, per l'approvazione del progetto relativo all'ampliamento e alla riqualificazione dell'esistente area di servizio Ceriale Nord sull'Autostrada A10 Savona-Ventimiglia e contestuale procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 13 della l.r. n. 32/2012 e s.m..

Struttura Proponente Settore urbanistica

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale	X	
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale		X
Andrea BENVEDUTI	Assessore	X	
Giovanni BERRINO	Assessore	X	
Ilaria CAVO	Assessore	X	
Simona FERRO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore	X	

Relatore alla Giunta SCAJOLA Marco

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A) punto 10) sub i)

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 4 settembre 1997 n. 36 "Legge Urbanistica Regionale" s. m.;

Vista la legge regionale 10 agosto 2012 n. 32 e s.m., recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998 (disciplina della valutazione di impatto ambientale)";

Visto il D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale" s. m.;

Visto il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 26.2.1990, n. 6 s. m.;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 254 del 31.3.2017 s. m. recante il riparto delle competenze tra organi e uffici regionali diversi da quelli consiliari;

Vista la circolare del Segretario Generale della Giunta Regionale prot. IN/2017/5856 del 23.3.2017 s. m. e i. avente ad oggetto "Disposizioni relative alla verifica preventiva di legittimità degli atti amministrativi regionali";

PREMESSO

Che il Comune di Ceriale è dotato di PRG approvato con D.P.G.R. n. 180 del 15 novembre 2001;

Che il Comune di Albenga è dotato di PRG approvato con D.P.G.R. n. 136 del 4 settembre 2002 e Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) adottato con D.C.C. n. 72 del 23 ottobre 2015 non più operante in regime di salvaguardia, per quanto di interesse nel procedimento in oggetto indicato, per infruttuosa decorrenza del termine di cui all'art. 42, comma 1, della l.r. n. 36/1997 e s.m..

Che il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Piemonte-Valle d'Aosta-Liguria, Sede Coordinata di Genova, con nota n. 11635 del 13.11.2019, ha avviato, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 383/1994, la procedura d'Intesa Stato-Regione ed ha contestualmente convocato, per il giorno 21.11.2019, una Conferenza di Servizi istruttoria volta all'approvazione, sotto il profilo urbanistico e territoriale, del progetto in oggetto indicato, il cui verbale è stato trasmesso con nota prot. 12191 del 26.11.2019;

Che il Comune di Albenga, con nota n. 54485 del 4.12.2019, nel rilevare la non conformità dell'intervento rispetto alla normativa urbanistica vigente ed adottata, ha richiesto documentazione integrativa;

Che la Società Autostrada dei Fiori SpA, con nota n. U/2512/20 del 10.3.2020, ha trasmesso le integrazioni come sopra richieste;

Che il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Piemonte-Valle d'Aosta-Liguria, Sede Coordinata di Genova, con nota n.4640 del 29.5.2020, ha trasmesso la nota con la quale la Provincia di Savona ha richiesto ulteriori integrazioni documentali;

Che la Società Autostrada dei Fiori SpA, con note n. U/5796/20 del 24.7.2020 e n. U/10302/20 del 21.12.2020, ha trasmesso le integrazioni come sopra richieste;

Che il Settore regionale Urbanistica, con nota PG/2020/442071 del 29.12.2020, ha richiesto la sospensione dei termini della Conferenza avendo rilevato la necessità di sottoporre a Verifica di Assoggettabilità a VAS la variante urbanistica correlata al progetto, ai sensi dell'art. 13 della l.r. n. 32/2012 e s.m.;

Che il Comune di Ceriale, con nota n. 697 del 12.1.2021, ha richiesto una nuova soluzione progettuale al fine di non aggravare ulteriormente la pericolosità, sotto il profilo idraulico, del Rio Torsero;

Che la Società Autostrada dei Fiori SpA,, con nota n. U/398/21 del 15.4.2021, ha comunicato di aver predisposto al riguardo una modifica progettuale;

Che il Comune di Albenga con DCC n. 6 del 27.1.2021 ha:

- a) espresso il proprio assenso sul progetto in argomento, sulla variante al vigente PRG, sulla modifica in itinere del PUC adottato ed infine sulla deroga rispetto ai contenuti di cui all'art. 88, comma 3, del vigente Regolamento Edilizio sottese all'approvazione del progetto in parola;
- b) adottato il "Rapporto Ambientale", avente valore di rapporto preliminare, ai fini dell'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, ai sensi dell'art. 13 della l.r. n. 32/2012 s. m. e i., di competenza regionale;
- c) ha preso atto dell'impegno, da parte della Società Autostrada dei Fiori S.p.A., a realizzare, a propria cura e spese, i lavori di riqualificazione della strada comunale "delle Campore" nel tratto ricompreso tra l'innesto lungo la S.P. n. 3 ed il confine con il territorio del Comune di Ceriale per uno sviluppo di lineare di circa 1630 mt;

Che il Settore regionale Pianificazione Territoriale e VAS, con nota n. PG/2021/106946 del 22.3.2021, ha comunicato l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi del citato art. 13 della l.r. n. 32/2012 e s.m., richiedendo il parere ai soggetti competenti in materia ambientale;

Che, infine, la Civica Amministrazione di Albenga:

- a) con nota n. 17193 del 15.4.2021 ha certificato l'avvenuta effettuazione degli adempimenti di pubblicità partecipazione previsti dal combinato disposto degli artt. 61 e 58 della l.r. n. 36/1997 s.m. e dell'art. 80 della l.r. n. 11/2015 e s.m., per 30 giorni consecutivi, a far data dal 3.3.2021, durante i quali sono pervenute n. 2 osservazioni;
- b) con nota n. 26952 dell'11.6.2021 ha trasmesso la DCC n. 50 del 24.5.2021 di controdeduzione alle osservazioni pervenute;

CONSIDERATO

Che l'intervento in esame, come in dettaglio illustrato nella Relazione Istruttoria del Settore Pianificazione Territoriale e VAS n. 284 del 9.9.2021 e nella Relazione Tecnica n. 285 del 9.9.2021, allegate alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali, è finalizzato alla riqualificazione ed all'ampliamento dell'esistente area di servizio di Ceriale Nord sul tratto autostradale della A10 Savona-Ventimiglia, al fine di contenere

l'uscita dall'autostrada di mezzi pesanti avente forti ripercussioni sul traffico cittadino e della riviera di ponente;

Che sotto il profilo territoriale, l'intervento di che trattasi risulta compatibile, per le ragioni precisate nelle sopra indicate Relazioni, con il vigente PTCP, sub assetto insediativo, che classifica le aree interessate in parte "IS-MA" (Insediamenti Sparsi - regime normativo di Mantenimento), in parte "AE" (Infrastrutture viarie Autostrade esistenti) ed in parte "ANI-TR-ID" (Aree non insediate - regime normativo di Trasformabilità verso Insediamenti Diffusi) rispettivamente disciplinate dagli artt. 49, 79 e 54 delle relative Norme di Attuazione;

Che, sotto il profilo urbanistico, le aree relative all'intervento di che trattasi ricadono:

- a) rispetto al vigente PRG del Comune di Ceriale in zone destinate alla viabilità, disciplinate dall'art. 57 delle Norme di Attuazione;
- b) rispetto al vigente PRG del Comune di Albenga in Ambito Urbanistico E1 (zona agricola intensiva e sperimentale della Piana, disciplinata dagli artt. 47 e seguenti delle Norme di Attuazione);

Che, pertanto, come in dettaglio specificato nella sopra richiamata Relazione Tecnica n. 285/2021, il progetto in esame risulta:

- conforme rispetto alle previsioni del vigente PRG del Comune di Ceriale;
- in variante al vigente PRG del Comune di Albenga in quanto comporta la riclassificazione dell'area di intervento come AU "Area destinata a servizi connessi alla viabilità autostradale-truck-park", attualmente ricompresa nell'Ambito Urbanistico E1;

Che il progetto di che trattasi non interessa aree assoggettate al vincolo paesistico-ambientale di cui al D.Lgs. n. 42/2004 s.m.;

Che la Regione:

- è l'Autorità competente alla verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 32/2012 e s.m.;
- è competente all'approvazione della variante al PRG ai sensi del combinato disposto dell'art. 81, comma 1, lett. a), della l.r. n. 11/2015 s. m. e dell'art. 3 del DPR 383/1994;

DATO ATTO

Che dagli esiti delle istruttorie effettuate dalle Strutture competenti, illustrati nella Relazione Istruttoria n. 284 del 9.9.2021 e nella Relazione Tecnica n. 285 del 9.9.2021, in ordine alla variante al vigente PRG del Comune di Albenga è emerso quanto segue:

- sotto il profilo ambientale, sia da escludere l'assoggettamento a VAS per le motivazioni indicate nella Relazione Istruttoria n. 284/2021;
- sotto il profilo urbanistico sia da esprimere, per le motivazioni contenute nella Relazione Tecnica n. 285/2021, valutazione favorevole all'approvazione della variante al PRG, correlata al progetto in oggetto indicato;

DATO ATTO inoltre

Che sia da esprimere - ferma restando la sottoposizione della relativa decisione alla conferenza dei servizi - valutazione non favorevole all'accoglimento delle osservazioni pervenute durante la fase di pubblicazione degli atti del procedimento, per le motivazioni meglio specificate nella sopra menzionata Relazione Tecnica n. 243/2021;

RITENUTO

Che siano da condividere le valutazioni contenute nella Relazione Istruttoria n. 284 del 9.9.2021 e nella Relazione Tecnica n. 285 del 9.9.2021, allegate quali parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione;

Su proposta dell'Assessore ai Rapporti con il Consiglio regionale, Urbanistica, Pianificazione territoriale, Demanio marittimo e Tutela del Paesaggio, Politiche abitative ed Edilizia, Attività estrattive, Rapporti con i lavoratori transfrontalieri

DELIBERA

1. di escludere dall'assoggettamento a VAS di cui alla l.r. n. 32/2012 e s.m la variante al vigente PRG del Comune di Albenga correlata al progetto in oggetto indicato, per le ragioni in dettaglio specificate nella Relazione Istruttoria del Settore Pianificazione Territoriale e VAS n. 284 del 9.9.2021, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di esprimere - per le motivazioni e nei termini riportati nella Relazione Tecnica del Settore Urbanistica n. 285 del 9.9.2021, allegata al presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale:
 - a) l'assenso all'approvazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 81, comma 1, lett. a) della l.r. n. 11/2015 s. m. e dell'art. 3 del DPR 383/1994, della variante al vigente PRG del Comune di Albenga, correlata al progetto in oggetto;
 - b) valutazione non favorevole all'accoglimento delle osservazioni pervenute durante la fase di pubblicazione degli atti del procedimento, ferma restando la sottoposizione della relativa decisione alla conferenza dei servizi.

La presente deliberazione sarà resa nota mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria anche ai sensi e per gli effetti della legge regionale 24.12.2004 n. 32 e s.m. ed in forma integrale sul sito regionale.

Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS - art. 13 l.r. n. 32/2012 e s.m.i.

Variante al PRG vigente del Comune di ALBENGA per Procedura d'Intesa Stato-Regione per l'approvazione del progetto relativo all'ampliamento e riqualificazione dell'esistente area di servizio Ceriale Nord sull'Autostrada A10 Savona-Ventimiglia nei Comuni di Albenga e Ceriale.

Relazione Istruttoria n. 284 del 09/09/2021

Piano	Variante al PRG vigente del Comune di ALBENGA
Proponente	Autostrada dei Fiori S.p.A.
Autorità procedente	Comuni di Albenga e Ceriale
Data di avvio	22/03/2021
Responsabile del procedimento	Arch. Paolo Rocco

Sintesi e premesse del procedimento

Per l'approvazione del progetto relativo all'ampliamento e riqualificazione dell'esistente area di servizio Ceriale Nord sull'Autostrada A10 Savona-Ventimiglia nei Comuni di Albenga e Ceriale, il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Piemonte-Valle d'Aosta-Liguria ha avviato il procedimento di Intesa Stato-Regione (DPR 383/1994 e s.m.i.) e contestualmente convocato in data 21 novembre 2019 una Conferenza di Servizi istruttoria volta all'approvazione dell'intervento, sotto il profilo urbanistico, territoriale e paesaggistico. Pertanto, per la conclusione del procedimento di intesa Stato – Regione occorreva in particolare attivare presso il Settore regionale competente la Verifica di Assoggettabilità alla VAS, ai sensi dell'art. 13 della l.r. n. 32/2012, della Variante al PRG vigente sottesa al progetto.

I termini per la conclusione della Conferenza di Servizi sono stati pertanto sospesi per l'effettuazione del procedimento ambientale.

Il Comune di Albenga con DCC n. 6 del 27/01/2021 ha:

- espresso il proprio assenso ai soli fini urbanistici ed all'interno del procedimento di Intesa Stato-Regione, al progetto definitivo per la riqualificazione e l'ampliamento dell'area di servizio "Ceriale Nord, alla correlata variante al PRG vigente, alla modifica in itinere al PUC adottato e, infine, alla deroga rispetto ai contenuti di cui all'art. 88, c.3 del Regolamento Edilizio Comunale limitatamente alla zona interessata dal progetto;
- adottato la variante al PRG vigente e la modifica al PUC adottato sottese al progetto;
- adottato il Rapporto Preliminare Ambientale ai fini della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS;

L'attivazione della Verifica di Assoggettabilità a VAS è stata quindi richiesta da Autostrada dei Fiori S.p.A., in qualità di proponente, con nota prot. U/1339/21 del 15/02/2021, assunta con protocollo PEC/PG/61121 del 17/02/2021 dal Settore regionale Pianificazione Territoriale e VAS, in qualità di autorità competente. Il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS è stato quindi avviato il 22/03/2021 con nota PEC/PG/2021/106946, con cui sono anche stati richiesti i pareri ai soggetti competenti in materia ambientale.

Il Comune di Albenga con nota assunta come PEC/PG/2021/143957 del 20/04/2021 ha attestato l'avvenuta pubblicazione della DCC 6/2021, in esito alla quale sono pervenute le osservazioni di WWF Savona (prot. 11358 del 11/03/2021) e della Società OPS Group srl (prot. 13564 del 24/03/2021).

Contributi pervenuti dai Soggetti competenti in materia ambientale

ARPAL	PEC/PG/2021/148355 del 22/04/2021
ASL 2	PEC/PG/2021/171028 del 10/05/2021
Provincia di Savona	PEC/PG/2021/131741 del 09/04/2021 e 148415 del 22/04/2021

Pareri pervenuti dalle Strutture interne regionali:

Settore Politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità	IN/2021/6280 del 05/05/2021
Dipartimento Ambiente e protezione civile –	IN/2021/5906 del 28/04/2021
Settore Assetto del Territorio – Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale	IN/2021/5652 del 23/04/2021 e PEC/PG/2021/266834 del 06/08/2021 (parere ex art. 89 DPR 380/01)

Osservazioni pervenute direttamente alla Regione:

WWF Savona	PEC/PG/2021/98666 del 16/03/2021
------------	----------------------------------

Caratteristiche della Variante al PRG

Sintesi della Variante

Il progetto a cui è sottesa la Variante al PRG in oggetto prevede la riqualificazione e l'ampliamento dell'area di servizio di Ceriale Nord, situata sull'autostrada A10 Savona-Ventimiglia-Confini Francese. L'obiettivo dell'intervento è limitare l'uscita dall'autostrada dei mezzi pesanti che, non trovando possibilità di sosta nell'attuale area di servizio, si riversano sulla viabilità comunale con notevoli ripercussioni sul traffico cittadino. La zona di intervento (27.200mq) è costituita dall'attuale area della stazione di servizio, che è ubicata prevalentemente nel comune di Ceriale (5.076 mq), e da un'area agricola adiacente alla stazione di servizio, situata nel comune di Albenga (22.124mq). Il progetto prevede la sistemazione della viabilità all'interno dell'attuale area di servizio e la realizzazione nell'area agricola adiacente di un truck park per i mezzi pesanti, con capienza di 79 posti e relativi servizi, accessibile dalla stazione di servizio. Il progetto prevede inoltre la realizzazione della rete di smaltimento delle acque piovane di cui una parte verranno utilizzate per l'irrigazione delle aiuole previste a progetto. Tali acque piovane verranno raccolte in una vasca di prima pioggia posizionata nella zona sud-ovest del piazzale e successivamente pompate nel Rio Torsero. Verrà inoltre realizzata la rete di smaltimento delle acque nere che capterà gli scarichi provenienti dal nuovo edificio "servizi conducenti" per poi essere immessa nella fognatura del comune di Albenga posizionata in prossimità dell'attuale sottopasso veicolare. La fornitura di acqua verrà somministrata dal comune di Albenga. Infine, lungo il perimetro di confine dell'intervento, verranno installate barriere stradali e recinzioni di perimetrazione della nuova area di servizio ampliata. L'intero intervento è infatti vincolato all'adeguamento delle barriere di sicurezza e all'installazione di barriere acustiche lungo il perimetro dell'area, al fine di mitigare gli effetti dei rumori provenienti sia dal tratto autostradale che dall'area di servizio con il nuovo truck park, secondo il Piano di Risanamento Acustico adottato da Autostrada dei Fiori.

La realizzazione del progetto, come rilevato nelle premesse, è subordinata all'approvazione di una Variante al vigente PRG del Comune di Albenga, consistente nella riclassificazione del sito di intervento in zona AU "aree a servizi connessi alla viabilità autostradale – truck park" in luogo dell'attuale classificazione come zona agricola E1.

Analisi dei principali profili ambientali

Il contributo del Dipartimento ambiente e protezione civile evidenzia quanto segue.

1.1 Aria

Per quanto riguarda la matrice aria da parte del Settore competente non si rilevano particolari criticità.

1.2 Risorse idriche e servizio Idrico Integrato.

Il Settore competente rileva che *per quanto riguarda la rete di regimazione delle acque piovane, si prevede l'adeguamento della rete di smaltimento attuale: il sistema di raccolta si articola in una vasca di decantazione, una vasca con disoleatore e una terza vasca destinata alla raccolta delle acque per l'irrigazione delle aree verdi, da cui l'acqua viene avviata tramite pompa al rio Torsero.*

Interferenza con la matrice acqua e compatibilità con il PTA

Il sedime del piazzale in ampliamento non interferisce con il reticolo idrografico regionale, ma prevede lo scarico delle acque piovane drenate dal piazzale nel T. Torsero, Corpo Idrico non tipizzato. Lo scarico è già esistente e il progetto si fa carico dell'adeguamento della rete di smaltimento delle acque, in conseguenza dell'incremento di portata dovuto alla maggiore superficie dell'area di sosta. Inoltre l'area oggetto di intervento ricade nel Corpo Idrico sotterraneo CI_ASVOI_B — Centa e Minori, in stato qualitativo SCADENTE. Ai fini del mantenimento/miglioramento dello stato di qualità, di cui all'art.8 del vigente PTA, nelle successive fasi progettuali dovrà essere aggiornato il Piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia, ai sensi del regolamento 4/2009. E' previsto il riutilizzo delle acque di prima pioggia per la bagnatura delle aree verdi, previa decantazione e disoleatura: l'accorgimento progettuale va nella direzione del risparmio idrico, in conformità con gli obiettivi del PTA. Ciò premesso, il progetto non comporta compromissione quali-quantitativa delle acque superficiali e sotterranee, in coerenza con gli obiettivi del vigente PTA, esposti all'art.8 delle Norme di Attuazione. Per quanto riguarda le derivazioni mappate in Genioweb (scarico del 9/03/2021) nelle aree limitrofe alla zona di intervento, il sedime della nuova area di servizio è prossimo a 3 pozzi in esercizio, destinati a uso irriguo (codd. SVD1800195; SVD1700112; SVD1700112): non si ricade perciò nei disposti di cui all'art. 94, c.4 del D. Lgs. 152/06.

Servizi di acquedotto/depurazione.

Il progetto comporta un incremento significativo dei potenziali utenti dell'area di servizio e la realizzazione di servizi alla persona in oggi non esistenti, ma non è stato quantificato l'aumento della richiesta di acqua potabile, l'approvvigionamento della quale proverrà dall'acquedotto comunale di Albenga. Analogamente non è stato calcolato l'incremento della portata di acque nere, per l'allontanamento delle quali è previsto l'allaccio alla rete fognaria comunale. Premesso che si tratta di un incremento di abitanti equivalenti fluttuanti significativo ma non critico rispetto alle potenzialità della rete, nelle seguenti fasi progettuali dovrà essere acquisito il parere dell'Ente Gestore in merito agli allacci all'acquedotto e alla fognatura.

*Per quanto sopra, si ritiene che il progetto di ampliamento e rifunzionalizzazione dell'area di servizio di Ceriale Nord, nei Comuni di Ceriale e Albenga, non determini impatto sul comparto "Acque" e che sia quindi compatibile con il vigente PTA ai fini della tutela quali-quantitativa della risorsa, **a condizione che, nel prosieguo dell'iter amministrativo, sia acquisito il parere positivo dell'Ente Gestore di acquedotto e fognatura. Dovrà anche essere aggiornato il Piano di prevenzione gestione delle acque di prima pioggia, di cui al regolamento regionale 4/2009.***

1.3 Qualità dei suoli

Il Settore competente rileva che l'area di intervento include un sito con analisi di rischio approvata con determinazione dirigenziale n. 5036 del 25/02/2010 che riporta la seguente prescrizione: "eventuali variazioni strutturali, comportanti modifiche delle caratteristiche utilizzate per la valutazione del rischio in argomento, e/o variazioni di destinazione d'uso comporteranno la preventiva rivalutazione del rischio nelle nuove condizioni, anche alla luce di eventuali nuove indagini tese a garantire un livello di sicurezza sanitario ed ambientale adeguato all'utilizzo dell'area, come previsto dalla Circolare Dip. Amb. Regione Liguria prot. n. PG1200911444140 del 08/10/2009, e che tale prescrizione venga inserita nel P.R.G. vigente e negli strumenti futuri, quale Vincolo permanente sulla destinazione urbanistica del terreno interessato dall'evento". Secondo il Rapporto preliminare, in occasione della rimozione dei serbatoi del punto vendita Shell dismesso, sono state effettuate le necessarie operazioni di bonifica e il terreno potenzialmente contaminato è stato rimosso. Si può pertanto affermare che non sussistono particolari criticità per quanto riguarda la contaminazione dei suoli, fermo restando quanto prescritto in sede di approvazione dell'analisi di rischio.

Su questo tema la Provincia di Savona richiede un aggiornamento della qualità ambientale dei suoli mediante l'esecuzione di indagini di accertamento nei terreni, con determinazione degli analiti di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 1 al D.M. 31/2015, sia nella zona da riqualificare sia, se ritenuto il caso, nella zona oggetto di ampliamento. Alla luce del soprariportato parere del Settore competente si ritiene che tale aggiornamento possa essere acquisito nel prosieguo dell'iter amministrativo dell'intervento.

1.4 Aspetti geologici, idraulici, sismici e suolo

L'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale ha espresso il parere di competenza di seguito riassunto in cui si rileva che:

- l'intervento non interferisce con il reticolo idrografico adottato con DGR 507/2019; il Rio Carendetta, individuato nel reticolo regionale (Tav. 245110 – Albenga), scorre per un piccolo tratto in adiacenza a Via dei Pozzi, all'estremità Ovest, ma ad una distanza superiore a 10 metri, rispetto al lotto di intervento;*
- sotto il profilo dell'assetto idraulico, né nell'area di intervento, né nelle sue vicinanze vi sono interferenze con fasce di inondabilità di corsi d'acqua indagati nel Piano di Bacino;*
- sotto il profilo dell'assetto geomorfologico, gli interventi non intessano aree a suscettività al dissesto significativa. In particolare la nuova viabilità insiste su aree la cui suscettività al dissesto è classificata Pg1 e Pg2 – suscettività al dissesto bassa e media: per esse vale quanto indicato all'articolo 16, comma 4 delle NTA del PdB. Si segnala che parte del lotto di intervento è classificata quale area B2 – discariche dismesse e riporti antropici; ad essa si applica quanto disposto all'art. 16 bis, commi 5 e 6, delle NTA del PdB;*
- le cartografie del Piano di Bacino non individuano la previsione di specifici interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico che possano interessare il sedime in cui si localizza l'intervento in progetto;*

Con riferimento all'aspetto dell'impermeabilizzazione del suolo, come richiesto dal Comune di Cerialle nella conferenza dei servizi tenutasi presso il Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria del novembre 2019, si dà atto che nella progettazione è stata affrontata la tematica del convogliamento delle acque bianche di piazzale nel Rio Torsero, ipotizzando un sistema di raccolta e invio differito al corso d'acqua mediante pompaggio, rimandando comunque alle fasi successive della progettazione l'individuazione della soluzione ottimale da porre in essere. Alla luce delle considerazioni appena svolte, nel complesso si rileva che la variante urbanistica in questione e l'intervento ad essa associato interessano un'area pianeggiante, già antropizzata, priva di problematiche idrauliche e geomorfologiche di versante.

In conclusione non si rilevano impatti ambientali significativi e negativi sotto il profilo dell'assetto idraulico e geomorfologico.

In sede di parere ex art. 89 DPR 380/01 il Settore Assetto del Territorio ha inoltre rilevato che l'area di intervento:

- non è situata in prossimità di aree con suscettività al dissesto Pg4 o Pg3A;
- non è soggetta a possibili fenomeni di colate veloci di fango o detriti (debris – flow);

e che per quanto riguarda gli aspetti idraulici e quelli legati al reticolo idrografico, non si rilevano profili di potenziale criticità legati alla variante urbanistica e alle opere ad essa associate.

Con riferimento agli aspetti geologico – sismici, il Settore competente riscontra la presenza, nella documentazione agli atti, di una relazione geologica aggiornata che fa proprie e integra, alla luce dei vigenti disposti normativi, le risultanze delle indagini e delle modellazioni svolte a partire dal 2007 sul sito.

La documentazione a corredo è completa dei risultati di una campagna geognostica d'indagine organizzata con sondaggi geotecnici, spinti fino a profondità variabile compresa tra i 12 e i 18 metri di profondità, prove penetrometriche dinamiche superpesanti e prove geotecniche di laboratorio.

L'analisi della carta delle MOPS (Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica) colloca le aree interessate dalle opere all'interno delle zone stabili suscettibili di amplificazioni locali, in particolare in zona B_4 e B_5.

In considerazione di quanto sopra esposto, ferme restando le indicazioni date nella relazione geologica per le soluzioni fondazionali, il Settore competente ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/01 s.m.i., con la specifica indicazione che, in attuazione delle previsioni della variante urbanistica, nella fase progettuale legata a futuri titoli edilizi, vengano approfonditi gli studi di carattere sismico in relazione alla pericolosità da amplificazione locale.

1.5 Agenti fisici

Elettromagnetismo: il Settore competente rileva che il Rapporto Preliminare non tratta il tema. Dalla cartografia "Rete elettrodotti alta tensione e corridoi di attenzione - ed. 2019", disponibile in www.ambienteinliguria.it, risulta la presenza di un elettrodotto con relativo corridoio di attenzione ad ovest dell'area di intervento ed esterna ad essa.

Rumore: il Settore competente rileva inoltre che il Rapporto Preliminare, con riferimento al comparto rumore, inquadra l'intervento come "ampliamento di una infrastruttura esistente" ai sensi del D.P.R. 142/2004 con una doppia fascia di pertinenza (fascia A -100m dal tracciato; fascia B — 250 m dal tracciato), rimandando la valutazione di impatto ad uno studio acustico di dettaglio, che fa parte della progettazione definitiva predisposta dal proponente nell'ambito del Piano di Risanamento Acustico (P.R.A.) adottato da Autostrada dei Fiori. Si rileva che l'ampliamento oggetto della variante determina una rimodellazione delle fasce di pertinenza dell'infrastruttura autostradale, ampliando il numero di recettori interessati e la criticità degli impatti per taluni di questi, aumentando conseguentemente la popolazione esposta al rumore. Tuttavia, dall'esame della documentazione, si evince che la problematica è stata adeguatamente affrontata e approfondita: le mutate esigenze di mitigazione introdotte dagli impatti relativi alla nuova area di sosta hanno condotto ad aggiornare le mitigazioni già previste nell'ambito del P.R.A. per il tratto autostradale di cui trattasi, e ad aggiungere una nuova barriera fonoassorbente lungo il perimetro della nuova area di sosta, a protezione del ricettore residenziale prospiciente e della nuova area di superamento di fascia B. Le valutazioni previsionali dello scenario mitigato dimostrano come le barriere antirumore progettate consentono di pervenire al raggiungimento degli obiettivi di mitigazione in corrispondenza di tutti i ricettori che risultavano in esubero nello scenario ante mitigazione.

Si può pertanto concludere che le potenziali criticità derivanti dalla variante in oggetto siano state correttamente valutate e gestite.

1.6 Rifiuti

Il Settore competente rileva che il *Rapporto Ambientale* non quantifica i volumi di terre e rocce da scavo, che appaiono comunque limitati. Viene indicato che parte del materiale proveniente dagli scavi verrà riutilizzato in sito, mentre l'eccedente verrà conferito alla discarica "Vai s.r.l." di Cisano sul Neva (SV).

1.7 Biodiversità

Il Settore competente rileva che l'intervento non ricade in alcuna zona ricompresa dalla Rete Natura 2000, né risulta interessata da elementi della Rete Ecologica Regionale o da segnalazioni puntuali derivanti dall'Osservatorio Ligure per la Biodiversità. Per quanto riguarda le acque piovane che verranno raccolte in una vasca di prima pioggia e successivamente pompate nel Rio Torsero, il Settore rileva che tale rio risulta parte della ZSC cod. IT1324910 "Monte Acuto - Poggio Grande - Rio Torsero" e ricade nell'omonima Riserva Naturale Regionale, e pertanto **raccomanda, qualora tecnicamente realizzabile, di recapitare tali acque in altro corpo idrico superficiale per non gravare ulteriormente sul rio Torsero**, in cui attualmente sono convogliate le acque bianche dell'esistente area di servizio e l'acqua piovana relativa alla carreggiata autostradale. A questo proposito il Settore competente **suggerisce, qualora tecnicamente realizzabile, di prendere in considerazione il rio Carendetta, che non risulta ricompreso nella Rete Natura 2000, afferente al rio Carenda.**

Il Settore competente raccomanda inoltre di **escludere la messa a dimora di specie vegetali alloctone, quali Schinus molle, Washingtonia filifera, Callistemon citrinus, Polygala myrtifolia, previste per la sistemazione a verde delle aiuole e per la creazione delle siepi, preferendo specie autoctone.**

Su questo tema ARPAL non rileva elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento, valuta positivamente la proposta presentata che prevede un progetto del verde finalizzato al mantenimento delle alberature esistenti e all'utilizzo delle specie autoctone, in coerenza con le condizioni meteorologiche della zona.

Segnala a sua volta che tra le specie individuate nel progetto sono indicate specie aliene come per esempio Washingtonia filifera, Ligustrum japonicum, Polygala myrtifolia e raccomanda di sostituire tutte le essenze alloctone con specie autoctone, preferibilmente appartenenti all'associazioni vegetale macchia alta a corbezzolo e eriche (MM10X), presente nelle vicinanze, come Arbus unedo, Erica arborea, Calicotome spinosa, Myrtus comune.

ARPAL inoltre suggerisce di **valutare la possibilità di utilizzare, dove possibile, materiali e superfici permeabili che possono aiutare a preservare alcune funzioni chiave del suolo e a mitigare, entro un certo limite, gli effetti dell'impermeabilizzazione e raccomanda che vengano introdotte misure finalizzate a limitare al massimo il disturbo in fase di cantierizzazione ed esercizio, in modo da non arrecare ulteriore stress alla componente vegetazionale presente nelle aree limitrofe, che risulta già sottoposta a forti pressioni, in particolare:**

- **introdurre accorgimenti volti a contenere la produzione di polveri durante l'esecuzione dei lavori;**
- **adottare ogni misura idonea a limitare al massimo il rischio di introduzione e diffusione di specie ruderali/nitrofile, nonché di specie aliene invasive (IAS), attraverso un'accorta gestione delle aree di cantiere (scelta oculata e realizzazione di idonea pulizia delle zone individuate per il deposito dei materiali e la movimentazione dei mezzi meccanici);**
- **prevedere misure di prevenzione dell'inquinamento anche attraverso uno studio inerente le acque di cantiere.**

1.8 Paesaggio e consumo di suolo

L'intervento a cui è sottesa la Variante comporta la trasformazione di un'area agricola, peraltro marginale e in abbandono, in area urbanizzata; l'impatto ambientale consiste principalmente nella conseguente impermeabilizzazione del suolo. Tuttavia questo impatto negativo si bilancia con l'impatto positivo che deriva dalla limitazione dell'uscita di mezzi pesanti dall'autostrada e quindi dalla diminuzione del traffico di questi mezzi sulla viabilità comunale, con la conseguente diminuzione degli impatti ambientali negativi sul territorio contermini. Per quanto riguarda la mitigazione dell'impermeabilizzazione, inoltre, valgono le raccomandazioni sopra riportate in tema di aspetti geologici, idraulici, sismici e suolo e di biodiversità.

Valutazione conclusiva

Complessivamente, avuto riguardo a quanto riportato nel Rapporto Preliminare e nei pareri pervenuti da parte dei soggetti competenti per i diversi profili ambientali e tenuto conto delle valutazioni e delle raccomandazioni espresse nell'istruttoria svolta, si ritiene che la Variante al PRG

vigente del Comune di Albenga di cui all'oggetto non sia da assoggettare a VAS in quanto non sono emersi impatti ambientali significativi.

F.to Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Paolo Rocco)

F.to Il Dirigente del Settore Tutela del Paesaggio e
Demanio Marittimo
e ad interim
Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e
VAS
(Ing. Alessandro Croce)



REGIONE LIGURIA
Settore Urbanistica

Relazione Tecnica N. 285 del 9 settembre 2021

OGGETTO: Procedura d'Intesa Stato-Regione ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 383/1994 per l'approvazione del progetto relativo all'ampliamento e alla riqualificazione dell'esistente area di servizio Ceriale Nord sull'Autostrada A10 Savona-Ventimiglia.

Comuni: Ceriale e Albenga

Proponente: Autostrada dei Fiori S.p.A.

Pratica n. 4646

Fascicolo n. 89/2019

Classificazione G11.6.2

Il procedimento d'Intesa Stato- Regione in oggetto è volto all'approvazione di un progetto di riqualificazione ed ampliamento dell'esistente area di servizio di Ceriale Nord sul tratto autostradale della A10 Savona-Ventimiglia ricadente in parte sul territorio del Comune di Albenga e, in parte, del Comune di Ceriale.

L'obiettivo dell'intervento è, in particolare, quello di contenere l'uscita dall'autostrada dei mezzi pesanti che, non trovando possibilità di parcheggio e di sosta nell'attuale area di servizio, si riversano sulla viabilità ordinaria con forti ripercussioni sul traffico cittadino e della riviera di ponente.

I Comuni di Ceriale e di Albenga sono rispettivamente dotati della seguente strumentazione urbanistica:

- Ceriale: Piano Regolatore Generale vigente approvato con D.P.G.R. n. 180 del 15 novembre 2001;
- Albenga: Piano Regolatore Generale vigente approvato con D.P.G.R. n. 136 del 4 settembre 2002 e Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) adottato con D.C.C. n. 72 del 23 ottobre 2015 non più operante in regime di salvaguardia, per quanto di interesse nel procedimento in oggetto indicato, per infruttuosa decorrenza del termine di cui all'art. 42, comma 1, della l.r. n. 36/1997 e s. m.

La Regione, nel procedimento in parola, è competente per l'approvazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 81, comma 1, lett. a), della l.r. n. 11/2015 s. m. e i. e dell'art. 3 del DPR 383/1994 (Intese Stato-Regione per la localizzazione di opere di interesse statale), della variante al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Albenga consistente nella riclassificazione del sito di intervento in zona AU "area a servizi connessi alla viabilità autostradale - truck-park" attualmente ricompresa nell'Ambito Urbanistico E1 (zona agricola), secondo le specifiche tecniche ed i parametri del progetto in esame.

PREMESSE

Con nota protocollo n. 11635 del 13 novembre 2019, qui pervenuta via p.e.c. in data 14 novembre 2019 acquisita a protocollo generale n. 328368 pari data, il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Piemonte-Valle d'Aosta-Liguria, Sede Coordinata di Genova, ha avviato, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 383/1994, la procedura d'Intesa Stato-Regione ed ha contestualmente convocato, per il giorno 21 novembre 2019, una Conferenza di Servizi istruttoria volta all'approvazione, sotto il profilo urbanistico e territoriale, del progetto in oggetto indicato.

Con nota protocollo n. 12191 del 26 novembre 2019, qui pervenuta via p.e.c. il 27 novembre 2019 ed assunta a protocollo generale n. 344150 stessa data, il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Piemonte-Valle d'Aosta-Liguria, Sede Coordinata di Genova, ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi istruttoria come sopra convocata.

Con nota protocollo n. 54485 del 4 dicembre 2019, qui pervenuta via p.e.c. il 9 dicembre 2019 ed assunta protocollo generale n. 359107 pari data, il Comune di Albenga – Area Pianificazione e Sviluppo Infrastrutturale – nel rilevare la non conformità dell'intervento rispetto alla normativa urbanistica vigente ed adottata ha richiesto ulteriore documentazione integrativa.

Con nota protocollo n. U/2512/20 del 10 marzo 2020, qui pervenuta via p.e.c. il 17 marzo 2020 ed assunta protocollo generale n. 101561 stessa data, la Società Autostrada dei Fiori S.p.A. ha trasmesso documentazione integrativa.

Con nota protocollo n. 4640 del 29 maggio 2020, qui pervenuta via p.e.c. il 3 giugno 2020 ed assunta protocollo generale n. 173154, il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Piemonte-Valle d'Aosta-Liguria, Sede Coordinata di Genova, ha trasmesso la nota con la quale la Provincia di Savona ha richiesto ulteriore documentazione integrativa.

Con nota protocollo n. 28931 del 2 luglio 2020, qui pervenuta via p.e.c. il 3 luglio 2020 ed assunta protocollo generale n. 208744, l'Amministrazione comunale di Albenga ha trasmesso il parere con il quale la Commissione Locale del Paesaggio, nel corso della seduta del 18 giugno 2020, ha rinviato l'esame della pratica ed ha richiesto ulteriore documentazione integrativa.

Con nota protocollo n. U/5796/20 del 24 luglio 2020, qui pervenuta via p.e.c. in data 28 luglio 2020 ed assunta protocollo generale n. 240438 stessa data, la Società Autostrada dei Fiori S.p.A. ha trasmesso la documentazione integrativa come sopra richiesta dall'Amministrazione comunale di Albenga.

Con nota protocollo n. U/10302/20 del 21 dicembre 2020, qui pervenuta via p.e.c. lo stesso 21 dicembre 2020 ed assunta protocollo generale n. 429054 stessa data, la Società Autostrada dei Fiori S.p.A. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Provincia di Savona.

Con nota n. nota n. PG/2020/442071 del 29 dicembre 2020 il Settore regionale Urbanistica ha richiesto la sospensione dei termini della Conferenza in quanto è risultato necessario attivare, presso il Settore regionale Pianificazione Territoriale e Valutazione Ambientale Strategica, sulla variante urbanistica sottesa alla realizzazione del progetto la Verifica di Assoggettabilità alla VAS nei modi e nei termini previsti dalla vigente legislazione nazionale (D. Lgs. n. 152/2006 s. m. e i.) e regionale in materia (l.r. n.32/2012, da ultimo modificata con la l.r. n.6/2017).

Con nota protocollo n. 697 del 12 gennaio 2021, qui pervenuta via p.e.c. lo stesso 12 gennaio 2021 ed assunta protocollo generale n. 8030 pari data, il Comune di Ceriale ha richiesto, relativamente ai problemi idraulici del

Rio Torsero, che il progetto prevede di utilizzare per lo smaltimento delle acque bianche, una nuova soluzione progettuale alternativa al fine di non aggravare ulteriormente la pericolosità, sotto il profilo idraulico, del Rio stesso.

Con nota protocollo n. U/398/21 del 15 gennaio 2021, qui pervenuta via p.e.c. il 21 gennaio 2021 ed assunta a protocollo generale n. 210125 pari data, la Società Autostrada dei Fiori S.p.A. ha comunicato di aver già affrontato il problema del Rio torsero evidenziato dal Comune di Ceriale e predisposto una modifica del progetto al fine della risoluzione dello stesso.

Con nota protocollo n. 17193 del 15 aprile 2021, qui pervenuta via p.e.c. il 20 aprile 2021 ed assunta a protocollo generale n. 143957 pari data, il Comune di Albenga ha trasmesso:

- il certificato attestante il deposito e la pubblicazione degli atti effettuata ai sensi del combinato disposto dell'art. 61, comma 1 e dell'art. 58, comma 7, lett. a) e b) della l.r. n. 36/1997 s. m. e i.;
- copia delle osservazioni pervenute da parte del WWF sezione di Savona e dalla Società OPS Group s.r.l.

Con nota protocollo n. 206443 dell'11 giugno 2021, qui pervenuta via p.e.c. lo stesso 11 giugno 2021 ed assunta a protocollo generale n. 206443, il Comune di Albenga ha trasmesso la Deliberazione n. 6 del 27 gennaio 2021 con la quale Consiglio Comunale ha:

- a) espresso il proprio assenso sul progetto in argomento, sulla variante al vigente P.R.G., sulla modifica in itinere del P.U.C. adottato ed infine sulla deroga rispetto ai contenuti di cui all'art. 88, comma 3, del vigente Regolamento Edilizio sottese all'approvazione del progetto in parola;
- b) adottato il "Rapporto Ambientale", avente valore di rapporto preliminare, ai fini dell'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla V.A.S., ai sensi dell'art. 13 della l.r. n. 32/2012 s. m. e i., di competenza regionale;
- c) ha preso atto dell'impegno, da parte della Società Autostrada dei Fiori S.p.A., a realizzare, a propria cura e spese, i lavori di riqualificazione della strada comunale "delle Campore" nel tratto ricompreso tra l'innesto lungo la S.P. n. 3 ed il confine con il territorio del Comune di Ceriale per uno sviluppo di lineare di circa 1630 mt.

Infine con nota protocollo n. 26952 dell'11 giugno 2021, qui pervenuta via p.e.c. il 28 giugno 2021 ed assunta a protocollo generale n. 221965 stessa data, il Comune di Albenga ha trasmesso la Deliberazione n. 50 con la quale il Consiglio Comunale, in data del 24 maggio 2021, si è pronunciato sulle osservazioni nei termini ivi indicati.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto di riqualificazione e ampliamento dell'esistente area di servizio di Ceriale Nord sul tratto autostradale della A10 Savona-Ventimiglia prevede essenzialmente le seguenti opere:

- risistemazione dei flussi e della viabilità per i mezzi che transitano in prossimità della stazione di servizio;
- realizzazione nell'area adiacente all'attuale stazione di servizio, in Comune di Albenga, di un ampio piazzale di sosta, di circa 21330 mq. attrezzato per la sosta di 79 mezzi pesanti;
- realizzazione di un fabbricato servizi mono piano di forma regolare avente una superficie agibile di circa 68,00 mq., all'interno del quale saranno realizzati un'area relax, i servizi igienici comprensivi di un locale docce, un servizio igienico per disabili accessibile direttamente dall'esterno e

due locali tecnici anch'essi accessibili direttamente dall'esterno. In copertura è prevista l'installazione di collettori solari e di pannelli fotovoltaici, mentre le facciate saranno ventilate in pannelli di alluminio marrone e serramenti di alluminio con vetrocamera;

- riorganizzazione della viabilità interna del lotto di progetto e riorganizzazione dei collegamenti con la viabilità autostradale in considerazione delle nuove attività previste ed ai nuovi volumi di traffico previsti.

Nella nuova area di sosta sarà inoltre installata una piazzola di servizio per camper e pullman turistici dotata di pozzetto di scarico e di raccolta delle acque reflue (di tipo autopulente) e di un sistema di sciacquo e lavaggio ed una presa d'acqua potabile

Lungo il confine del nuovo truck park con la strada vicinale verrà mantenuto e integrato il realizzato il muro in c.a. esistente in modo da renderlo adatto a sostenere la spinta del nuovo terrapieno su cui verrà ampliata l'area di sosta.

Sempre lungo le aree di confine è prevista l'installazione di barriere acustiche finalizzate al contenimento ed alla mitigazione dell'inquinamento acustico derivante dalla nuova area di sosta secondo quanto previsto dal vigente Piano di Risanamento Acustico adottato dalla Società Autostrada dei Fiori.

Il progetto si completa con la previsione di una nuova rete di smaltimento delle acque piovane, parte delle quali verranno riutilizzate per l'irrigazione delle nuove aiuole previste, che verranno inizialmente raccolte all'interno di una vasca e successivamente pompate nel Rio Torsero.

In ultimo è prevista la creazione di spazi a verde per complessivi 6410 mq. divisi in 27 aiuole di diverse dimensioni ove saranno messe a dimora nuove alberature principalmente autoctone, quali olivi, lavande e mirti, e comunque tipiche del clima mediterraneo e che richiedano un basso livello di manutenzione.

Il tutto come meglio descritto negli elaborati progettuali di cui all'Elenco Elaborati (Tav. P186 D A10 CAS EE 001 D) trasmessi in formato digitale.

DISCIPLINA URBANISTICA E TERRITORIALE

Sotto il profilo urbanistico e territoriale l'area interessata dalla realizzazione dell'intervento nel suo complesso è disciplinata dalla seguente strumentazione:

- I. Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (approvato con D.C.R. n. 6/1990 s. m. e i. da ultimo modificato con D.C.R. n. 18 del 2 agosto 2011) sub assetto insediativo: in gran parte i lavori previsti ricadono in zona **IS-MA** (Insediamenti Sparsi soggetti al regime normativo di Mantenimento), disciplinata dall'art. 49 delle relative Norme di Attuazione;

Per la restante parte le opere a progetto interessano marginalmente aree classificate come:

AE (Infrastrutture viarie Autostrade esistenti) disciplinata dall'art. 79 delle ridette Norme di Attuazione in cui è consentita la realizzazione di "interventi necessari al fine di garantire le migliori condizioni di efficienza e di sicurezza a servizio dell'infrastruttura". In particolare il comma 2 dell'art. 79 prevede che "sulle aree delle autostrade esistenti, individuate nella cartografia di Piano relativa all'assetto insediativo con la sigla AE, e sulle aree di linee ferroviarie esistenti, ancorché non individuate nella cartografia di Piano con la sigla AI, nonché su quelle funzionalmente

connesse anche se esterne ai relativi perimetri, sono consentiti gli interventi necessari al fine di garantire le migliori condizioni di efficienza, sicurezza e servizio dell'infrastruttura";

ANI-TR-ID (Aree non insediate soggette al regime normativo di Trasformabilità verso Insediamenti Diffusi), disciplinate dall'art. 54 delle richiamate Norme di Attuazione;

- II. Piano Regolatore Generale vigente (PRG) del Comune di Ceriale (approvato con D.P.G.R. n. 180 del 15 novembre 2001)

zone destinate alla viabilità, disciplinate dall'art. 57 delle relative Norme di Attuazione, ove sono previsti interventi di costruzione di nuove sede stradali e/o ampliamento e rettifica di quelle esistenti per il traffico pedonale e veicolare. In tali zone oltre alle opere stradali ed ai servizi ad esse funzionali, quali illuminazione, semafori, ecc. possono essere realizzate sistemazioni a verde di arredo, infrastrutture tecnologiche, box interrati, spazi per la sosta pubblici e attrezzature di servizio alla viabilità, quali distributori di carburante e simili, salvo trovarsi in zone centrali e particolarmente dense dal punto di vista edilizio;

- III. Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Albenga (approvato con D.P.G.R. n. 136 del 4 settembre 2002)

Ambito Urbanistico E1 (zona agricola intensiva e sperimentale della Piana, disciplinata dagli artt. 47 e seguenti delle norme di Attuazione. Tale area è anche interessata dalla previsione di rettifica della esistente viabilità pubblica (strada delle Campore), previsione che, prefigurando un vincolo di natura espropriativa, risulta decaduta per infruttuosa decorrenza del termine di cui all'art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 327/01;

REGIMI DI VINCOLO

Le aree interessate dalle opere in progetto non sono assoggettate al vincolo paesistico-ambientale e pertanto non è necessario acquisire la specifica autorizzazione di cui all'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 s. m. e i.

Tali aree inoltre non sono sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi degli articoli 1 e seguenti del Regio Decreto 30 dicembre 1923 n. 3267 s. m. e i. pertanto non è necessario acquisire l'autorizzazione di cui alla l.r. n. 4/1999 s. m. e i., e non risultano classificate, dalla D.G.R. n. 328/2006, come Sito di Interesse Comunitario.

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria effettuata dal Settore regionale Urbanistica si rileva che l'intervento previsto dal progetto in esame risulta:

- I. compatibile con la disciplina del vigente P.T.C.P. in applicazione di quanto previsto dall'art. 79, comma 2, delle Norme di Attuazione, trattandosi di aree funzionalmente connesse alla rete autostradale esistente, ancorché esterne al perimetro dell'ambito autostradale AE, in quanto finalizzate ad ampliare una esistente area di sosta dell'autostrada A10, garantendo così una migliore efficienza dell'infrastruttura autostradale in termini di capacità di accoglienza e gestione dei mezzi pesanti di trasposto che richiedono spazi idonei per la sosta attualmente non presenti nella direzione di ponente;
- II. conforme rispetto alle previsioni del vigente PRG del Comune di Ceriale rientrando, le opere previste, fra le attrezzature di servizio alla viabilità;
- III. in variante rispetto alle previsioni ed alle prescrizioni di vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Albenga in quanto comporta la riclassificazione dell'area di intervento come AU "Area destinata ai servizi

connessi alla viabilità autostradale-truck-park" secondo le specifiche tecniche ed i parametri del progetto in esame;

- IV. in deroga rispetto all'art. 88, comma 3, del vigente Regolamento Edilizio Comunale laddove è prevista una quota complessiva di superficie permeabile pari al solo 16% della superficie del lotto anziché del 25% come imposto dal richiamato art. 88, comma 3, del R.E.C.

PROPOSTA CONCLUSIVA

In riferimento alle considerazioni ed alle valutazioni sopra svolte, si ritiene che la variante al vigente P.R.G. del Comune di Albenga ed il collegato intervento (consistente nell'ampliamento e nella riqualificazione dell'esistente area di servizio Ceriale Nord sull'Autostrada A10 Savona-Ventimiglia) possano essere approvati nell'ambito del procedimento di Intesa Stato-Regione in oggetto indicato. Si tratta infatti di un'opera pubblica che soddisfa una puntuale esigenza di carattere funzionale, derivante dalla necessità di assicurare idonei ed attrezzati spazi per la sosta dei mezzi pesanti di trasporto che percorrono l'autostrada in direzione ponente e del confine con la Francia ed, al tempo stesso, di sgravare la viabilità urbana del Comune di Albenga dal traffico dei mezzi pesanti che, in assenza del previsto autoparco ed in particolare durante i periodi di sosta obbligatoria, si riverserebbe sulla stessa viabilità per ricercare adeguati spazi per la sosta, interferendo così con il traffico cittadino sottraendo anche gli spazi di parcheggio disponibili.

Si ritiene pertanto, per quanto di competenza della Regione:

- a. di esprimere valutazione favorevole all'approvazione della Variante al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Albenga, sottesa alla realizzazione dell'intervento in oggetto;
- b. di esprimere, ferma restando la sottoposizione della relativa decisione alla conferenza di servizi, valutazione non favorevole all'accoglimento delle osservazioni che sono pervenute durante la pubblicazione degli atti del procedimento in quanto:
 - 1) il progetto presentato è compatibile con la disciplina del vigente PTCP per le motivazioni più sopra indicate;
 - 2) l'utilizzo del suolo previsto dal progetto non sottrae spazi ad attività agricole trattandosi di un'area non utilizzata a fini agricoli, mentre l'utilizzo previsto produce evidenti benefici per la funzionalità e la sicurezza del traffico autostradale dei mezzi pesanti di trasporto e preserva la viabilità e gli spazi di sosta del Comune di Albenga per i motivi più sopra indicati;
 - 3) gli effetti di vincolo che la modifica del limite dell'infrastruttura autostradale determina sulle aree contermini derivano dalla vigente legislazione in materia di fasce di rispetto delle autostradali che non sono suscettibili di deroga o modifica per effetto della presente Intesa tra Stato e Regione.

F.to Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Stefano Melegari)

F.to Il Dirigente del Settore Affari
Giuridici Territorio
e ad interim
Dirigente del Settore Urbanistica
(Dott. Daniele Casanova)

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2021-AC-909

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Marco SCAJOLA		21/09/2021 13:21
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Pier Paolo Tomiolo		16/09/2021 15:27
* Approvazione Legittimità	Daniele CASANOVA		15/09/2021 16:27
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Daniele CASANOVA		15/09/2021 13:02
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Alessandro CROCE		15/09/2021 11:28
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Stefano MELEGARI		15/09/2021 09:55
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Paolo ROCCO		14/09/2021 15:24

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria



Firmato
digitalmente da:
PIETRO PAOLO GIAMPELLEGRINI
Regione Liguria
Firmato il: 29-09-
2021 17:57:32
Certificato valido
dal 13-10-2020
al 13-10-2023